SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 17 maggio 2014**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 aprile 2014, n. **77**.

Regolamento concernente le modalità di transito degli ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza nel ruolo aeronavale del medesimo Corpo.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "Ordinamento del Corpo della guardia di finanza";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente "Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, comma 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "Adeguamento dei compiti del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78";

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78";

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare";

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, e in particolare l'articolo 2, comma 4-*bis*, il quale prevede che, al fine di potenziare l'azione di monitoraggio dei flussi migratori nel bacino del Mediterraneo, la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani nonché la protezione delle vittime, anche per far fronte alle esigenze connesse alle missioni internazionali, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, delle legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le modalità con cui gli ufficiali del ruolo normale del Corpo della guardia di finanza, in possesso di specifiche specializzazioni e documentate esperienze professionali nel settore aeronavale, possono transitare, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nel ruolo aeronavale del medesimo Corpo;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 marzo 2014;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 3-3281/UCL del 2 aprile 2014;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I colonnelli, i tenenti colonnelli, i maggiori e i capitani in servizio permanente effettivo del ruolo normale del Corpo della guardia di finanza, in possesso dei requisiti previsti al comma 2, possono presentare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, domanda irrevocabile di transito nel ruolo aeronavale del medesimo Corpo secondo le modalità stabilite dal Comando Generale della Guardia di finanza.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, gli ufficiali di cui al comma 1, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di cui al comma 1 devono essere:

a) in possesso di almeno uno dei seguenti brevetti o specializzazioni:

1) specializzazione di comandante di stazione navale o di comandante di unità navale;

2) brevetto di pilota militare o brevetto militare di pilota di elicottero;

3) specialista di elicottero o di aeroplano;

b) stati impiegati per almeno otto anni nell'arco della carriera o, in alternativa, per almeno un biennio negli ultimi quattro anni, in un incarico nel comparto aeronavale del Corpo della guardia di finanza.

Art. 2.

1. Gli ufficiali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 transitano nel ruolo aeronavale del Corpo della guardia di finanza con il grado e l'anzianità posseduta nel ruolo normale del medesimo Corpo, collocandosi nel ruolo aeronavale dopo i parigrado con uguale o maggiore anzianità.

2. Gli ufficiali di cui al comma 1, in soprannumero agli organici del ruolo normale ovvero la cui promozione sia stata disposta, ai sensi della vigente normativa, in eccedenza all'organico del proprio grado nel medesimo ruolo normale, conservano nel ruolo aeronavale la posizione soprannumeraria ovvero in eccedenza.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 e all'articolo 909 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i colonnelli transitati nel ruolo aeronavale sono computati nelle consistenze organiche del ruolo normale fino al collocamento in congedo ovvero fino all'atto della promozione al grado superiore.

4. Per l'inclusione nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado immediatamente superiore a quello rivestito all'atto del transito, agli ufficiali transitati nel ruolo aeronavale ai sensi del presente decreto non è richiesto l'assolvimento dei periodi minimi di comando e delle attribuzioni specifiche previsti per il grado rivestito.
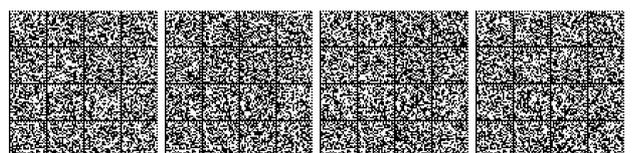
Nei confronti di tali ufficiali non si applica la limitazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.

5. I colonnelli transitati nel ruolo aeronavale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, non possono conseguire in tale ruolo promozioni al grado superiore con decorrenza anteriore alla data del transito.

Art. 3.

1. Il Comandante generale della Guardia di finanza dispone, con propria determinazione, il transito di cui all'articolo 2 ovvero il diniego al transito in caso di mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 2.

Art. 4.

1. Dall'applicazione del presente decreto non possono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 aprile 2014

Il Ministro: PADOAN

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2014
Ufficio di controllo atti Ministero dell'economia e finanze, registrazione prev. n. 1558

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del T.U. delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

La legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza), è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 1959, n. 98.

Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 (Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 febbraio 1999, n. 44.

— Si riporta il testo dell'articolo 27, commi 3 e 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), pubblicata nel supplemento ordinario n. 255 alla *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1997, n. 302:

"Art. 27. *(Disposizioni in tema di personale dell'amministrazione finanziaria e della residenza del Consiglio dei ministri)*

(*Omissis*).

3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata la struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza in sostituzione di quella prevista dagli articoli 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulti in contrasto con la nuova disciplina, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il Corpo e dei relativi organici complessivi, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, tenendo conto anche del livello funzionale delle altre amministrazioni pubbliche presenti nei diversi ambiti territoriali nonché delle esigenze connesse alla finanza locale;

b) articolare gli uffici e reparti per funzioni omogenee, diversificando tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali o di supporto;

c) assicurare a livello periferico una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo;

d) eliminare le duplicazioni funzionali;

e) definire i livelli generali di dipendenza dei Comandi e Reparti.

4. Agli effetti di tutte le disposizioni vigenti, con il medesimo regolamento di cui al comma 3, vengono altresì previste le corrispondenze tra le denominazioni dei Comandi e Reparti individuati e quelle previgenti".

Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78), è pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 alla *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2001, n. 71.

— Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 aprile 2000, n. 79:

"Art. 4. *(Delega al Governo per il riordino del Corpo della Guardia di finanza).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando l'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti del Corpo in relazione al riordino della pubblica amministrazione.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione dell'esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea;

b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

c) adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche, nonché alle necessità operative connesse al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti di natura economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza all'Unione europea. All'adeguamento potrà procedersi mediante riordino dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze organiche del restante personale. Tale revisione potrà riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento ed avanzamento, nonché le aliquote di valutazione ed il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di età, per i Generali di corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche quello del Comandante generale in carica, nonché, solo se necessario per la funzionalità del servizio, innalzando i limiti di età per i restanti gradi; conseguentemente verranno assicurati la sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale;

d) aggiornamento delle disposizioni inerenti ad attività incompatibili con il servizio, nonché riordino della normativa relativa ai prov-

vedimenti di stato, realizzando l'uniformità della disciplina di tutto il personale;
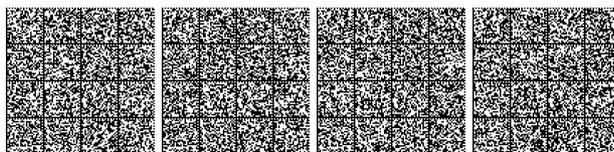
e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze operative ed al nuovo modello organizzativo previsto dall'articolo 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

f) riordino, secondo criteri di selettività ed alta qualificazione, della disciplina del Corso superiore di polizia tributaria;

g) previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella adottata con i decreti legislativi.

3. L'elevazione a 65 anni del limite di età, di cui al comma 2, lettera *c)*, ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 8".

Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78), è pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 alla *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2001, n. 71.

Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) è pubblicato nel supplemento ordinario n. 84 alla *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2010, n. 106.

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 4-*bis* del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114 (Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 ottobre 2013, n. 238:

"Art. 2. *(Disposizioni in materia di personale)*

(*Omissis*).

4-*bis*. Al fine di potenziare l'azione di monitoraggio dei flussi migratori nel bacino del Mediterraneo, la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani nonché la protezione delle vittime, anche per far fronte alle esigenze connesse alle missioni internazionali, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità con cui gli ufficiali del ruolo normale del Corpo della guardia di finanza, in possesso di specifiche specializzazioni e documentate esperienze professionali nel settore aeronavale, possono transitare, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nel ruolo aeronavale del medesimo Corpo".

La legge 9 dicembre 2013, n. 135 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 dicembre 2013, n. 288.

— Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4 legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è pubblicata nel Supplemento ordinario n. 86 alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214:

"Art. 17. *(Regolamenti).*

(*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 61, comma 2 del citato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69:

"Art. 61. *(Disposizioni comuni in materia di transiti tra ruoli).*

(*Omissis*).

2. Non è ammesso il transito in altro ruolo degli ufficiali che hanno conseguito il titolo di Scuola di Polizia Tributaria, di cui alla legge 3 maggio 1971, n. 320, e successive modificazioni e integrazioni".

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 29 e 30 del citato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69:

"Art. 29. *(Vacanze organiche)*

1. Determinano vacanze organiche:

a) le promozioni;

b) le cessazioni dal servizio permanente;

c) i trasferimenti in altro ruolo;

d) i collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge;

e) i decessi.

2. Le vacanze decorrono dalla data in cui si verificano le cause che le hanno determinate nei casi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del comma 1, e per la lettera *e)*, del medesimo comma, dal giorno successivo a quello del decesso.

3. Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta sono promossi al verificarsi delle vacanze nel grado superiore e, comunque, non oltre il 1° luglio dell'anno cui si riferiscono i quadri stessi.

4. Al riassorbimento delle posizioni degli ufficiali che cessano dal soprannumero si procede al verificarsi della prima vacanza successiva all'attribuzione delle promozioni tabellari e, comunque, entro l'anno successivo a quello della cessazione della posizione di soprannumero."

"Art. 30. *(Promozioni annuali)*

1. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni fisse annuali è stabilito per ciascun grado nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente decreto.

2. Le promozioni ad anzianità sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianità richieste alla colonna 5 delle tabelle 1, 2, 3 e alla colonna 12 della tabella 4, allegate al presente decreto.

3. Le promozioni di cui ai commi 1 e 2, sono conferite con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 20, settembre 1980, n. 574, salvo quanto previsto dall'articolo 7, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.

4. Qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale del ruolo normale, eccedenze rispetto agli organici di legge, salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, il collocamento in aspettativa per riduzione quadri viene effettuato solo nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni complessive del grado fissate per i vari ruoli dal presente decreto. Qualora si determinano eccedenze in più ruoli non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione quadri, se colonnello, l'ufficiale di tali ruoli anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale, l'ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, l'ufficiale anagraficamente più anziano. In tale ipotesi, l'eccedenza che si verifica nel ruolo normale è riassorbita per prima".

— Si riporta il testo dell'articolo 909 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

"Art. 909. *(Norme comuni alla riduzione dei quadri)*
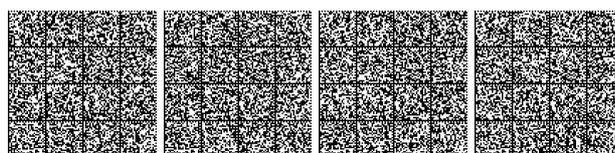
1. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri avviene secondo il seguente ordine:

a) ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta;

b) ufficiali che si trovano a non più di cinque anni dai limiti d'età del grado rivestito che ne fanno richiesta;

c) ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;

d) ufficiali in servizio permanente effettivo.

2. Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa:

a) il Capo di stato maggiore della difesa;

b) i Capi di stato maggiore di Forza armata;

c) il Segretario generale del Ministero della difesa;

d) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

e) il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza;

f) gli ufficiali di grado pari a quello degli ufficiali di cui al presente comma, che ricoprono incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali.

3. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età. 4. Gli ufficiali che devono essere collocati in aspettativa per riduzione dei quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda.

5. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri. A essi si applicano le norme di cui agli articoli 993 e 995.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, il Ministro della difesa, in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate, ha facoltà di richiamare a domanda gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri.

7. Il comma 6 non si applica nei confronti degli ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali.

8. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono più valutati per l'avanzamento. In ogni caso, agli ufficiali che cessano a qualsiasi titolo dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono i benefici di cui all'articolo 1076, comma 1, sempreché risultino valutati e giudicati idonei.

9. Il personale collocato in aspettativa per riduzione dei quadri può chiedere il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento è ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non può più essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l' articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio è riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami.".

— Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 1, lettera *b)* del citato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69:

"Art. 28. *(Formazione delle aliquote e valutazione).*

1. Il 31 ottobre di ogni anno, il Comandante Generale della Guardia di finanza, con apposite determinazioni, per ciascun grado e ruolo, indica gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi:

b) gli ufficiali già giudicati idonei non iscritti in quadro, salvo quanto previsto al comma 3, e purché non abbiano già subito almeno sei valutazioni ove si tratti di avanzamento ai gradi di generale. Nel computo delle sei valutazioni si tiene conto anche di quelle effettuate prima dell'entrata in vigore del presente decreto;".

14G00091

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 marzo 2014.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva halosulfuron metile.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e successivi regolamenti di adeguamento al progresso tecnico e scientifico;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Considerato che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione sono stati autorizzati provvisoriamente secondo quanto previsto dall'art. 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che successivamente la sostanza attiva halosulfuron metile è stata approvata con il regolamento (UE) n. 356/2013 della Commissione, fino al 30 settembre 2023, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 e modificando di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

Visto l'art. 2, par. 1, del regolamento (UE) n. 356/2013, che stabilisce i tempi e le modalità per adeguare i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva halosulfuron metile, alle disposizioni in esso riportate;

Considerato che, in particolare, per questa prima fase di adeguamento è previsto che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari siano in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 544/2011, o in alternativa, possano comunque dimostrare di potervi accedere;

Considerato che l'Impresa titolare dei prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto, ha ottemperato, nei tempi e nelle forme stabilite dal regolamento stesso di approvazione della sostanza attiva;

Considerato che la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari di cui trattasi può essere concessa fino al 30 settembre 2023, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa, fatta salva la presentazione entro i termini previsti dal regolamento (UE) n. 356/2013 della Commissione, di un dossier adeguato alle prescrizione di cui al regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione con i dati non presenti all'atto della registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari, avvenuta ai sensi dell'art. 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché ai dati indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva in questione;

Considerato che detti dossier adeguati saranno oggetto di una nuova valutazione secondo i principi uniformi di cui all'art. 29, par. 6 del Reg. 1107/2009, secondo i tempi stabiliti dall'art. 2 par. 2 parte *a)* del regolamento (UE) n. 356/2013 della Commissione;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari in questione, fino al 30 settembre 2023, termine dell'approvazione della sostanza attiva halosulfuron metile, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le modalità definite dal regolamento (UE) della Commissione n. 350/2013;

Visto il versamento effettuato ai sensi del citato D.M. 28 settembre 2012;

Decreta:

Sono ri-registrati provvisoriamente, fino al 30 settembre 2023, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva halosulfuron metile, i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dal Regolamento (UE) della Commissione n. 356/2013 di approvazione della sostanza attiva medesima, che prevede la presentazione di un fascicolo adeguato ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai dati indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva halosulfuron metile. Detti fascicoli saranno nuovamente valutati alla luce dei principi uniformi di cui all'art. 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva halosulfuron metile ri-registrati provvisoriamente fino al 30 settembre 2023

N. Registrazione	Prodotto	Impresa
12706	PERMIT	Nissan Chemical Europe S.A.R.L.
15612	SEM-PRA	Nissan Chemical Europe S.A.R.L.

14A03705
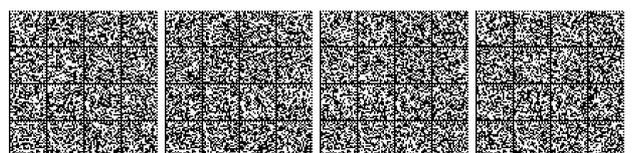
DECRETO 15 aprile 2014.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva imidacloprid.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e successivi regolamenti di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009, di recepimento della direttiva 2008/116/CE della Commissione relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nel Reg. (UE) 540/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva imidacloprid, componente i prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto;

Vista la direttiva 2010/21/UE della Commissione del 12 marzo 2010 che ha modificato l'allegato I della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative ad alcune sostanze attive tra le quali la sostanza attiva imidacloprid;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione, in vigore dal 25 maggio 2013, il quale modifica le condizioni di approvazione di alcune sostanze attive sostanze tra le quali la sostanza attiva imidacloprid, e vieta l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari che le contengono;

Visto il decreto dirigenziale 30 settembre 2013 con il quale sono state modificate le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego di alcuni prodotti riportati in allegato al presente decreto, ai sensi dell'art. 3 del citato regolamento (UE) n. 485/2013 della Commissione del 24 maggio 2013;

Visti altresì i decreti ministeriali di recepimento delle rispettive direttive della Commissione, relativi all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, delle altre sostanze attive componenti i prodotti fitosanitari miscele elencati nell'allegato al presente decreto ora approvate con Reg. (UE) n. 540/2011 alle medesime condizioni delle citate direttive;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dal decreto di recepimento della direttiva di iscrizione di ciascuna sostanza attiva componente, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, delle sostanze attive componenti in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'Allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995 nei tempi e con le modalità definite dalla direttiva di iscrizione stessa;

Considerato altresì che, ai sensi del citato decreto 22 aprile 2009, le imprese titolari hanno presentato, per i prodotti fitosanitari di cui trattasi, contenenti la sostanza attiva imidacloprid come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive, anch'esse considerate approvate prima del 31 luglio 2009, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, nei tempi e con le modalità ivi previste;

Considerato che sono tuttora in corso per tali prodotti fitosanitari, le relative valutazioni secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI dello stesso decreto legislativo n. 194/1995 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione;

Considerato, di conseguenza, che la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari può essere concessa fino alla data riportata nella VIII colonna dell'elenco allegato al presente decreto, corrispondente alla data di scadenza di approvazione dell'ultima tra le sostanze attive componenti, fatti comunque salvi

la presentazione dei dati indicati nella parte B dell'allegato alle rispettive direttive di approvazione che i notificanti di ciascuna delle sostanze attive di riferimento dovranno presentare alla Commissione e agli Stati relatori nei tempi e secondo le modalità definite in ciascuna direttiva di iscrizione;

gli adeguamenti alle conclusioni della valutazione, tuttora in corso, dei prodotti stessi, secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione;

gli adempimenti ed i conseguenti adeguamenti relativi alle procedure di rinnovo di approvazione delle sostanze attive componenti, secondo quanto stabilito dal Reg. 1107/2009;

Ritenuto pertanto, di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto fino al termine dell'approvazione dell'ultima tra le sostanze attive componenti, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le modalità definite dai rispettivi decreti di recepimento, pena la revoca dell'autorizzazione;

Decreta:

Sono ri-registrati provvisoriamente, fino alla data riportata nella VIII colonna dell'elenco allegato al presente decreto, corrispondente alla data di scadenza di approvazione dell'ultima tra le sostanze attive componenti, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e che ora figurano nel Reg. (UE) 540/2011 della Commissione, i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto contenenti la sostanza attiva imidacloprid, registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata.

Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione,

l'esito della valutazione da parte della Commissione dei dati indicati nella parte B dell'allegato al decreto di iscrizione di ciascuna delle sostanze attive componenti dei prodotti fitosanitari miscele elencati nell'allegato al presente decreto, che dovranno essere presentati entro le date di presentazione previste dalle relative direttive di iscrizione;

gli adeguamenti alle conclusioni dell'esame tuttora in corso, dei prodotti stessi, secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione;

gli adempimenti ed i conseguenti adeguamenti relativi alle procedure di rinnovo di approvazione delle sostanze attive componenti, secondo quanto stabilito dal Reg. 1107/2009.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva imidacloprid ri-registrati provvisoriamente fino alla data riportata nella VIII colonna dell'elenco allegato al presente decreto, corrispondente alla data di scadenza di approvazione dell'ultima tra le sostanze attive componenti, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e che ora figurano nel Reg. (UE) 540/2011 della Commissione

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Sostanze attive componenti	Direttive iscrizione e DM di recepimento	Scadenza ri-regi. provv.
1	013482	IMIDACHEM	31-lug-09	Agrichem Bv	Imidacloprid	2008/116/EC 22/04/2009	31-lug-19
2	013667	AFIDANE 200 SL	31-lug-09	Agrichem Bv	Imidacloprid	2008/116/EC 22/04/2009	31-lug-19
3	013477	APHID	31-lug-09	Agriphar S.a.	Imidacloprid	2008/116/EC 22/04/2009	31-lug-19
4	008905	GAUCHO 70 WS	25-lug-96	Bayer Cropscience S.r.l.	Imidacloprid	2008/116/EC 22/04/2009	31-lug-19
5	008987	CONFIDOR 200 SL	11-nov-96	Bayer Cropscience S.r.l.	Imidacloprid	2008/116/EC 22/04/2009	31-lug-19
6	010055	PROVADO PIN	03-giu-99	Bayer Cropscience S.r.l.	Imidacloprid	2008/116/EC 22/04/2009	31-lug-19
7	013212	CONFIDOR 200 O-TEQ	15-giu-09	Bayer Cropscience S.r.l.	Imidacloprid	2008/116/EC 22/04/2009	31-lug-19
8	013361	DECIS ENERGY O-TEQ	15-giu-09	Bayer Cropscience S.r.l.	Deltamethrin Imidacloprid	2003/5/EC 28/03/2003 2008/116/EC 22/04/2009	31-lug-19
9	013370	WARRANT 200 SL	16-giu-09	Cheminova A/s	Imidacloprid	2008/116/EC 22/04/2009	31-lug-19
10	013185	SIATTOL	31-lug-09	Cheminova Agro Italia S.r.l.	Imidacloprid	2008/116/EC 22/04/2009	31-lug-19
11	014864	COURAZE 200 SL	08-nov-10	Cheminova Agro Italia S.r.l.	Imidacloprid	2008/116/EC 22/04/2009	31-lug-19
12	015641	SIATTOL 200 SL	23-gen-13	Cheminova Agro Italia S.r.l.	Imidacloprid	2008/116/EC 22/04/2009	31-lug-19
13	010927	KOHINOR PLUS	15-mag-01	Irvita Plant Protection N.v.	Cyfluthrin Imidacloprid	2003/31/EC 20/06/2003 2008/116/EC 22/04/2009	31-lug-19
14	012561	MILLENIUM	14-feb-06	Irvita Plant Protection N.v.	Cyfluthrin Imidacloprid	2003/31/EC 20/06/2003 2008/116/EC 22/04/2009	31-lug-19
15	014388	DIFLORON	23-nov-10	Magan Italia S.r.l.	Cyfluthrin Imidacloprid	2003/31/EC 20/06/2003 2008/116/EC 22/04/2009	31-lug-19
16	014290	KOHINOR 200 SL	26-gen-09	Makhteshim Agan Italia S.r.l.	Imidacloprid	2008/116/EC 22/04/2009	31-lug-19
17	014797	INFLOOR 200 SL	08-feb-10	Makhteshim Agan Italia S.r.l.	Imidacloprid	2008/116/EC 22/04/2009	31-lug-19
18	014798	DIFLORON 200 SL	11-dic-09	Makhteshim Agan Italia S.r.l.	Imidacloprid	2008/116/EC 22/04/2009	31-lug-19
19	014799	AFLOR 200 SL	08-feb-10	Makhteshim Agan Italia S.r.l.	Imidacloprid	2008/116/EC 22/04/2009	31-lug-19
20	014800	PHORIX	11-dic-09	Makhteshim Agan Italia S.r.l.	Cyfluthrin Imidacloprid	2003/31/EC 20/06/2003 2008/116/EC 22/04/2009	31-lug-19
21	012650	NUPRID 200 SL	15-giu-09	Nufarm Italia S.r.l.	Imidacloprid	2008/116/EC 22/04/2009	31-lug-19
22	013026	SUSCON	15-giu-09	Nufarm Italia S.r.l.	Imidacloprid	2008/116/EC 22/04/2009	31-lug-19
23	015519	PRYDONE 200 SL	11-feb-13	Nufarm Italia S.r.l.	Imidacloprid	2008/116/EC 22/04/2009	31-lug-19
24	015524	INTERCEPT	23-gen-13	Nufarm Italia S.r.l.	Imidacloprid	2008/116/EC 22/04/2009	31-lug-19
25	015532	TOBAGO 200 SL	11-feb-13	Nufarm Italia S.r.l.	Imidacloprid	2008/116/EC 22/04/2009	31-lug-19
26	013375	NUPRID 200 SC	15-giu-09	Nufarm S.a.s.	Imidacloprid	2008/116/EC 22/04/2009	31-lug-19
27	015520	MAGENTI 200 SC	11-feb-13	Nufarm S.a.s.	Imidacloprid	2008/116/EC 22/04/2009	31-lug-19
28	015521	PYREOS 200 SC	11-feb-13	Nufarm S.a.s.	Imidacloprid	2008/116/EC 22/04/2009	31-lug-19
29	015617	INSECT ACTION 200 SC	11-feb-13	Nufarm S.a.s.	Imidacloprid	2008/116/EC 22/04/2009	31-lug-19
30	012519	CORSARIO	31-lug-09	Scam S.p.a.	Imidacloprid	2008/116/EC 22/04/2009	31-lug-19
31	013613	LEON 200 SL	31-lug-09	Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd	Imidacloprid	2008/116/EC 22/04/2009	31-lug-19
32	013640	IMPRINT	31-lug-09	Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd	Imidacloprid	2008/116/EC 22/04/2009	31-lug-19
33	013672	RIDER	31-lug-09	Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd	Imidacloprid	2008/116/EC 22/04/2009	31-lug-19

s.a**.** imidacloprid_FASE I-Ri-reg. provv. pp.ff.

14A03708
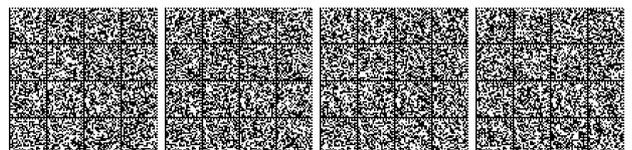
DECRETO 5 maggio 2014.

Indicazione per le etichette dell'acqua minerale «Beber Sorgente Doppio», in Posina.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda pervenuta in data 29 gennaio 2014, con la quale la Società Fonti di Posina S.p.A. con sede in Posina (Vicenza), Loc. Montagna 2, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Beber Sorgente Doppio» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Lissa» sita nel territorio del Comune di Posina (Vicenza), oltre alla dicitura già autorizzata, anche le indicazioni concernenti l'alimentazione dei lattanti;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività Produttive 11 settembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1983, n. 2188, di riconoscimento dell'acqua minerale naturale Beber Sorgente Doppio e il decreto dirigenziale 17 febbraio 1998, n. 3003-007, con il quale è stato confermato detto riconoscimento e, per le etichette, è stata autorizzata la seguente dicitura: «Può avere effetti diuretici»;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità espresso nella seduta del 15 aprile 2014;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Beber Sorgente Doppio» di Posina (Vicenza), condizionata senza l'aggiunta di anidride carbonica, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, può essere riportata, oltre alla dicitura già autorizzata, anche la seguente: «L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed ai competenti organi regionali.

Roma, 5 maggio 2014

Il direttore generale: RUOCCO

14A03694

DECRETO 5 maggio 2014.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Noà», in Novara di Sicilia, al fine dell'imbottigliamento e della vendita .

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 8 luglio 2013, integrata con nota del 3 settembre 2013, con la quale la Società Engineering S.r.l., con sede in Terme Vigliatore (Messina), Via Nazionale, 96, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte Noà», sgorgante dall'omonima sorgente nell'ambito del permesso di ricerca «Gravà» sito nel territorio del Comune di Novara di Sicilia (Messina), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione prodotta e l'ulteriore documentazione trasmessa con nota del 3 marzo 2014;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività Produttive 11 settembre 2003;

Visti i pareri della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità espressi nelle sedute del 21 ottobre 2013 e del 15 aprile 2014;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, l'acqua denominata «Fonte Noà», sgorgante dall'omonima sorgente nell'ambito del permesso di ricerca «Gravà» sito nel territorio del Comune di Novara di Sicilia (Messina).

2. Ai sensi dell'art. 1 del decreto interministeriale Salute Attività Produttive 11 settembre 2003, sulle etichette, in prossimità immediata della denominazione dell'acqua minerale naturale, in caratteri nettamente visibili, deve essere riportate la seguente indicazione: «Contiene più di 1,5 mg/L di fluoro: non ne è opportuno il consumo regolare da parte dei lattanti e dei bambini di età inferiore a sette anni».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società titolare ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 176/2011.

Roma, 5 maggio 2014

Il direttore generale: RUOCCO

14A03706

DECRETO 5 maggio 2014.

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «Sorgente Lissa», in Posina.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda pervenuta in data 29 gennaio 2014, con la quale la Società Fonti di Posina S.p.A. con sede in Posina (Vicenza), Loc. Montagna 2, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Sorgente Lissa» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Lissa» sita nel territorio del Comune di Posina (Vicenza), oltre alle diciture già autorizzate, anche le indicazioni concernenti l'alimentazione dei lattanti;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività Produttive 11 settembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1977 di riconoscimento dell'acqua minerale naturale Sorgente Lissa e il decreto dirigenziale 9 luglio 1998, n. 3075-053 con il quale è stato confermato il riconoscimento e, per le etichette, sono state autorizzate le seguenti diciture: «Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico»;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità espresso nella seduta del 15 aprile 2014;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Sorgente Lissa» di Posina (Vicenza), condizionata senza l'aggiunta di anidride carbonica, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, può essere riportata, oltre alle diciture già autorizzate, anche la seguente: «L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed ai competenti organi regionali.

Roma, 5 maggio 2014

Il direttore generale: RUOCCO

14A03709

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DELIBERA 5 marzo 2014.

Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2014.

IL CONSIGLIO

Visto l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

Visto l'art. 1, comma 65, della predetta legge, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con il quale l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in seguito denominata «Autorità»;

Visto l'art. 8, comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che all'attuazione dei nuovi compiti l'Autorità fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) ed, in particolare, l'allegata tabella «C» da cui risulta che per il triennio 2014 - 2016 non è previsto alcun trasferimento dal bilancio dello Stato a favore dell'Autorità;

Visto l'art. 1, comma 416, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale viene disposto che:

per gli anni 2014, 2015 e 2016 dovrà essere attribuita all'Autorità garante per la protezione dei dati personali una quota pari ad 2 milioni di euro delle entrate di cui all'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

per gli anni 2014 e 2015 dovrà essere attribuita alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali una quota pari a 0,17 milioni di euro delle entrate di cui all'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'art. 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede la restituzione delle somme trasferite all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel triennio 2010 - 2012 ai sensi dell'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed, in particolare, la restituzione di € 7,7 milioni di euro per l'anno 2014 e le restanti somme, pari a 14,7 milioni di euro, in 10 annualità costanti a partire dal 2015;

Ritenuta la necessità di coprire, per l'anno 2014, i costi di funzionamento dell'Autorità, per la parte non finanziata dal bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato stesso così come previsto, dall'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Considerato che l'art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dispone che le deliberazioni con le quali sono fissati i termini e le modalità di versamento sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento e che, decorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, dette deliberazioni divengono esecutive;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell'Autorità, nell'entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:

a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all'estero;

b) gli operatori economici, nazionali e esteri, che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera *a)*;

c) gli organismi di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 2.

Entità della contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettere *a)* e *b)*, sono tenuti a versare a favore dell'Autorità, con le modalità e i termini di cui all'art. 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi in relazione all'importo posto a base di gara:

<table>
<tr><th>Importo posto a base di gara</th><th>Quota stazioni appaltanti</th><th>Quota operatori economici</th></tr>
<tr><td>Inferiore a € 40.000</td><td>Esente</td><td>Esente</td></tr>
<tr><td>Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000</td><td>€ 30,00</td><td>Esente</td></tr>
<tr><td>Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000</td><td rowspan="2">€ 225,00</td><td>€ 20,00</td></tr>
<tr><td>Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000</td><td>€ 35,00</td></tr>
<tr><td>Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000</td><td rowspan="2">€ 375,00</td><td>€ 70,00</td></tr>
<tr><td>Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000</td><td>€ 80,00</td></tr>
<tr><td>Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000</td><td>€ 600,00</td><td>€ 140,00</td></tr>
<tr><td>Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000</td><td rowspan="2">€ 800,00</td><td>€ 200,00</td></tr>
<tr><td>Uguale o maggiore a € 20.000.000</td><td>€ 500,00</td></tr>
</table>

2. I soggetti di cui all'art. 1, lettera *c)* sono tenuti a versare a favore dell'Autorità un contributo pari al 2% dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.

Art. 3.

Modalità e termini di versamento della contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettera *a)* sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza dei «Pagamenti mediante avviso» (MAV), emessi dall'Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.

2. I soggetti di cui all'art. 1, lettera *b)* sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto

versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. I soggetti di cui all'art. 1, lettera *c)* sono tenuti al pagamento della contribuzione dovuta entro novanta giorni dall'approvazione del proprio bilancio. Decorso tale termine detti soggetti possono chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali, a condizione che l'ultima rata abbia scadenza non oltre il 31 dicembre 2014.

4. Per ciascuna procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in più lotti, l'importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara.

5. Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, devono versare il contributo, nella misura di cui all'art. 2, comma 1, corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.

6. Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità disponibili al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html

Art. 4.

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 1, lettere *a)* e *c)*, secondo le modalità previste dal presente provvedimento, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

Art. 5.

Indebiti versamenti

1. In caso di versamento di contribuzioni non dovute ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'Autorità un'istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa.

Art. 6.

Disposizione finale

1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale dell'Autorità.

2. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Roma, 5 marzo 2014

Il presidente: SANTORO

Depositata presso la segreteria del Consiglio in data 5 marzo 2014.

Il segretario: ESPOSITO

14A03745

DELIBERA 23 aprile 2014.

Rendiconto finanziario per l'esercizio 2013. (Delibera n. 18).

IL CONSIGLIO

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed in particolare l'art. 6, ai sensi del quale l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici assume la nuova denominazione di «Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;

Vista la legge di contabilità generale dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni ed il regolamento approvato con il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità dell'Autorità, approvato nell'adunanza del 22 luglio 2010 (verbale n. 20);

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, approvato con delibera n. 112 del 20 dicembre 2012;

Viste le tre variazioni disposte al predetto bilancio di previsione, approvate con le delibere n. 32 del 17 luglio 2013, n. 34 del 25 settembre 2013 e n. 36 del 20 novembre 2013;

Vista la relazione della Commissione di controllo di regolarità contabile resa con verbale del 17 aprile 2014;

Viste le risultanze della gestione finanziaria dell'esercizio 2013;

Delibera:

Art. 1.

È approvato il rendiconto finanziario dell'esercizio finanziario 2013 nel testo allegato alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.

Roma, 23 aprile 2014

Il presidente: SANTORO

Depositata presso la segreteria del Consiglio in data 6 maggio 2014.

Il segretario: ESPOSITO

ALLEGATO

RENDICONTO FINANZIARIO 2013
Parte I - ENTRATE

Titolo	Categoria	Capitolo	Denominazione capitolo	Gestione di competenza: Previsioni iniziali	Variazioni in + (6 - 3)	Variazioni in - (3 - 6)	Previsioni definitive	Riscossioni	Rimasti da riscuotere (9 - 7)	Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni definitive in + (9 - 6)	in - (6 - 9)	Gestione dei residui attivi: Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossioni	Rimasti da riscuotere (15 - 13)	Totali (13 + 14)	Variazioni in + (15 - 12)	Variazioni in - (12 - 15)	Gestione di cassa: Previsioni (6 + 12)	Riscossioni (7 + 13)	Differenze rispetto alle previsioni in + (19 - 18)	in - (18 - 19)	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (8 + 14)
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Utilizzo avanzo di amministrazione	14.304.084,00	-	-	14.304.084,00																
I			**TITOLO I - ENTRATE CORRENTI**																				
	I		**TRASFERIMENTO DA PARTE DELLO STATO**																				
		101	Contributo ordinario a carico dello Stato (cap. 1702)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.595,65	-	69.595,65	69.595,65	-	-	69.595,65	-	-	69.595,65	69.595,65
			Totale categoria I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.595,65	-	69.595,65	69.595,65	-	-	69.595,65	-	-	69.595,65	69.595,65
	II		**ENTRATE CONTRIBUTIVE**																				
		201	Contributo soggetti vigilati	55.200.000,00	-	-	55.200.000,00	44.133.505,58	8.176.494,42	52.310.000,00	-	2.890.000,00	6.543.249,72	6.543.249,72	-	6.543.249,72	-	-	61.743.249,72	50.676.755,30	-	11.066.494,42	8.176.494,42
			Totale categoria II	55.200.000,00	-	-	55.200.000,00	44.133.505,58	8.176.494,42	52.310.000,00	-	2.890.000,00	6.543.249,72	6.543.249,72	-	6.543.249,72	-	-	61.743.249,72	50.676.755,30	-	11.066.494,42	8.176.494,42
	III		**ENTRATE DIVERSE**																				
		401	Interessi attivi	50.000,00	-	-	50.000,00	4.965,51	2.715,10	7.680,61	-	42.319,39	1.410,01	1.410,01	-	1.410,01	-	-	51.410,01	6.375,52	-	45.034,49	2.715,10
		404	Proventi da terzi per servizi a pagamento	2.500,00	361,65	-	2.861,65	4.271,15	-	4.271,15	1.409,50	-	-	-	-	-	-	-	2.861,65	4.271,15	1.409,50	-	-
		416	Recuperi e rimborsi diversi	25.000,00	1.075,51	-	26.075,51	28.000,87	-	28.000,87	1.925,36	-	-	-	-	-	-	-	26.075,51	28.000,87	1.925,36	-	-
		418	Rimborsi oneri personale di ruolo comandato	201.740,00	-	-	201.740,00	-	201.740,00	201.740,00	-	-	170.597,43	130.609,66	39.987,77	170.597,43	-	-	372.337,43	130.609,66	-	241.727,77	241.727,77
		420	Convenzione MISE-AVCP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332.000,00	-	145.222,65	145.222,65	-	186.777,35	332.000,00	-	-	332.000,00	145.222,65
		421	Entrate derivanti da progetti comunitari	-	21.573,91	-	21.573,91	-	21.573,91	21.573,91	-	-	-	-	-	-	-	-	21.573,91	-	-	21.573,91	21.573,91
		443	Proventi da terzi per controversie arbitrali	2.000.000,00	139.924,03	-	2.139.924,03	2.238.776,74	38.972,53	2.277.749,27	137.825,24	-	-	-	-	-	-	-	2.139.924,03	2.238.776,74	98.852,71	-	38.972,53
		446	Trasferimenti ad altre Autorità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria III	2.279.240,00	162.935,10	-	2.442.175,10	2.276.014,27	265.001,54	2.541.015,81	141.160,10	42.319,39	504.007,44	132.019,67	185.210,42	317.230,09	-	186.777,35	2.946.182,54	2.408.033,94	102.187,57	640.336,17	450.211,96
			Totale Titolo I	57.479.240,00	162.935,10	-	57.642.175,10	46.409.519,85	8.441.495,96	54.851.015,81	141.160,10	2.932.319,39	7.116.852,81	6.675.269,39	254.806,07	6.930.075,46	-	186.777,35	64.759.027,91	53.084.789,24	102.187,57	11.776.426,24	8.696.302,03
II			**TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE**																				
	IV	501	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		502	Investimenti in titoli pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Titolo II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale Titolo I e Titolo II	57.479.240,00	162.935,10	-	57.642.175,10	46.409.519,85	8.441.495,96	54.851.015,81	141.160,10	2.932.319,39	7.116.852,81	6.675.269,39	254.806,07	6.930.075,46	-	186.777,35	64.759.027,91	53.084.789,24	102.187,57	11.776.426,24	8.696.302,03
III			**TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO E CONTI D'ORDINE**																				
	V		**PARTITE DI GIRO**																				
		608	Depositi imprese per arbitrati	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00	1.369.396,77	-	1.369.396,77	-	30.603,23	-	-	-	-	-	-	1.400.000,00	1.369.396,77	-	30.603,23	-
		610	Recupero anticipazioni cassiere	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-
		612	Ritenute erariali e previdenziali sugli emolumenti ai componenti del Consiglio	553.299,00	-	-	553.299,00	505.711,77	-	505.711,77	-	47.587,23	-	-	-	-	-	-	553.299,00	505.711,77	-	47.587,23	-
		613	Ritenute previdenziali, assistenziali, erariali e varie sugli emolumenti al personale	10.503.687,92	-	-	10.503.687,92	10.444.582,23	-	10.444.582,23	-	59.105,69	-	-	-	-	-	-	10.503.687,92	10.444.582,23	-	59.105,69	-
		614	Ritenute erariali e previdenziali sui compensi per prestazioni diverse da parte di terzi	549.227,00	-	-	549.227,00	395.647,49	-	395.647,49	-	153.579,51	-	-	-	-	-	-	549.227,00	395.647,49	-	153.579,51	-
			Totale categoria V	13.016.213,92	-	-	13.016.213,92	12.725.338,26	-	12.725.338,26	-	290.875,66	-	-	-	-	-	-	13.016.213,92	12.725.338,26	-	290.875,66	-
	VI		**CONTI D'ORDINE**																				
		620	Deposito cauzionale	-	828.750,00	-	828.750,00	-	828.750,00	828.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	828.750,00	-	-	828.750,00	828.750,00
			Totale categoria VI	-	828.750,00	-	828.750,00	-	828.750,00	828.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	828.750,00	-	-	828.750,00	828.750,00
			Totale Titolo III	13.016.213,92	828.750,00	-	13.844.963,92	12.725.338,26	828.750,00	13.554.088,26	-	290.875,66	-	-	-	-	-	-	13.844.963,92	12.725.338,26	-	1.119.625,66	828.750,00
			TOTALE GENERALE	84.799.537,92	991.685,10	-	85.791.223,02	59.134.858,11	9.270.245,96	68.405.104,07	141.160,10	3.223.195,05	7.116.852,81	6.675.269,39	254.806,07	6.930.075,46	-	186.777,35	78.603.991,83	65.810.127,50	102.187,57	12.896.051,90	9.525.052,03

Avcp
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

RENDICONTO FINANZIARIO 2013
Parte II - USCITE

Titolo	Categoria	Capitolo	Denominazione capitolo	Gestione di competenza: Previsioni iniziali	Variazioni in + (6 - 3)	Variazioni in - (3 - 6)	Previsioni definitive	Pagamenti	Rimasti da pagare (9 - 7)	Impegni	Differenze rispetto alle previsioni definitive in + (9 - 6)	Differenze rispetto alle previsioni definitive in - (6 - 9)
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I			**TITOLO I - USCITE CORRENTI**									
	I		**SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI**									
		101	Compensi al Presidente ad ai Membri dell'Autorità	1.278.900,00	-	-	1.278.900,00	1.219.982,23	-	1.219.982,23	-	58.917,77
		102	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità	167.000,00	5.500,00	-	172.500,00	147.544,64	22.169,91	169.714,55	-	2.785,45
		103	Oneri fiscali a carico dell'Autorità	95.000,00	-	-	95.000,00	83.378,65	6.671,81	90.050,46	-	4.949,54
		104	Rimborso spese al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	60.000,00	-	-	60.000,00	50.856,50	5.247,01	56.103,51	-	3.896,49
			Totale categoria I	**1.600.900,00**	**5.500,00**	**-**	**1.606.400,00**	**1.501.762,02**	**34.088,73**	**1.535.850,75**	**-**	**70.549,25**
	II		**PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO**									
		201	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale	23.700.000,00	-	-	23.700.000,00	22.136.501,79	-	22.136.501,79	-	1.563.498,21
		202	Rimborso competenze amministrazioni per personale comandato	202.000,00	130.000,00	-	332.000,00	134.799,41	197.200,59	332.000,00	-	-
		203	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità	7.465.802,00	-	-	7.465.802,00	6.130.709,81	822.202,96	6.952.912,77	-	512.889,23
		204	Oneri fiscali a carico dell'Autorità	2.211.000,00	-	-	2.211.000,00	1.827.019,65	233.591,85	2.060.611,50	-	150.388,50
		205	Trattamento economico accessorio per gli addetti all'Ufficio di Gabinetto del Presidente e alle segreterie	473.000,00	-	-	473.000,00	435.341,25	-	435.341,25	-	37.658,75
		207	Compensi lavoro straordinario	300.000,00	-	-	300.000,00	287.225,04	12.310,33	299.535,37	-	464,63
		210	Fondo d'amministrazione	873.730,00	320.725,00	-	1.194.455,00	999.273,96	195.181,04	1.194.455,00	-	-
		213	Indennità e rimborso spese di missioni al personale	100.000,00	-	-	100.000,00	63.698,63	1.827,45	65.526,08	-	34.473,92
		215	Fondo di solidarietà a favore del personale in servizio	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
		216	Premi di assicurazione assistenza sanitaria e diverse	313.000,00	-	-	313.000,00	299.417,67	-	299.417,67	-	13.582,33
		219	Buoni pasto	370.000,00	-	-	370.000,00	245.038,18	65.000,00	310.038,18	-	59.961,82
		221	Spese per formazione e aggiornamento professionale del personale	73.351,00	-	-	73.351,00	8.014,00	7.500,00	15.514,00	-	57.837,00
			Totale categoria II	**36.086.883,00**	**450.725,00**	**-**	**36.537.608,00**	**32.567.039,39**	**1.534.814,22**	**34.101.853,61**	**-**	**2.435.754,39**
	III		**ACQUISTO BENI E SERVIZI**									
		401	Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità	100.000,00	-	-	100.000,00	38.226,26	12.142,50	50.368,76	-	49.631,24
		403	Spese per acquisto e consultazione banche dati	220.000,00	-	-	220.000,00	118.887,75	24.776,88	143.664,63	-	76.335,37
		404	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria	250.000,00	-	-	250.000,00	195.032,82	49.507,07	244.539,89	-	5.460,11

Capitolo	Gestione dei residui passivi: Residui all'inizio dell'esercizio	Pagamenti	Rimasti da pagare (15 - 13)	Totali (13 + 14)	Variazioni in + (15 - 12)	Variazioni in - (12 - 15)	Gestione di cassa: Previsioni (6 + 12)	Pagamenti (7 + 13)	Differenze rispetto alle previsioni in + (19 - 18)	Differenze rispetto alle previsioni in - (18 - 19)	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8 + 14)
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
101	-	-	-	-	-	-	1.278.900,00	1.219.982,23	-	58.917,77	-
102	22.168,91	22.168,91	-	22.168,91	-	-	194.668,91	169.713,55	-	24.955,36	22.169,91
103	-	-	-	-	-	-	95.000,00	83.378,65	-	11.621,35	6.671,81
104	2.827,50	2.827,50	-	2.827,50	-	-	62.827,50	53.684,00	-	9.143,50	5.247,01
Totale categoria I	**24.996,41**	**24.996,41**	**-**	**24.996,41**	**-**	**-**	**1.631.396,41**	**1.526.758,43**	**-**	**104.637,98**	**34.088,73**
201	-	-	-	-	-	-	23.700.000,00	22.136.501,79	-	1.563.498,21	-
202	35.158,68	35.158,68	-	35.158,68	-	-	367.158,68	169.958,09	-	197.200,59	197.200,59
203	827.429,42	827.429,42	-	827.429,42	-	-	8.293.231,42	6.958.139,23	-	1.335.092,19	822.202,96
204	60.953,06	60.953,06	-	60.953,06	-	-	2.271.953,06	1.887.972,71	-	383.980,35	233.591,85
205	-	-	-	-	-	-	473.000,00	435.341,25	-	37.658,75	-
207	20.447,24	20.447,24	-	20.447,24	-	-	320.447,24	307.672,28	-	12.774,96	12.310,33
210	82.777,07	82.763,56	-	82.763,56	-	13,51	1.277.232,07	1.082.037,52	-	195.194,55	195.181,04
213	1.934,21	1.934,21	-	1.934,21	-	-	101.934,21	65.632,84	-	36.301,37	1.827,45
215	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-
216	304.111,35	304.111,35	-	304.111,35	-	-	617.111,35	603.529,02	-	13.582,33	-
219	121.796,19	121.796,19	-	121.796,19	-	-	491.796,19	366.834,37	-	124.961,82	65.000,00
221	12.346,24	12.346,24	-	12.346,24	-	-	85.697,24	20.360,24	-	65.337,00	7.500,00
Totale categoria II	**1.466.953,46**	**1.466.939,95**	**-**	**1.466.939,95**	**-**	**13,51**	**38.004.561,46**	**34.033.979,34**	**-**	**3.970.582,12**	**1.534.814,22**
401	13.917,66	11.288,43	570,00	11.858,43	-	2.059,23	113.917,66	49.514,69	-	64.402,97	12.712,50
403	15.461,95	15.310,70	151,25	15.461,95	-	-	235.461,95	134.198,45	-	101.263,50	24.928,13
404	54.303,64	54.303,64	-	54.303,64	-	-	304.303,64	249.336,46	-	54.967,18	49.507,07

Titolo	Categoria	Capitolo	Denominazione capitolo	Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8 + 14)
				Previsioni iniziali	Variazioni in + (6 - 3)	Variazioni in - (3 - 6)	Previsioni definitive	Pagamenti	Rimasti da pagare (9 - 7)	Impegni	Differenze rispetto alle previsioni definitive in + (9 - 6)	Differenze rispetto alle previsioni definitive in - (6 - 9)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagamenti	Rimasti da pagare (15 - 13)	Totali (13 + 14)	Variazioni in + (15 - 12)	Variazioni in - (12 - 15)	Previsioni (6 + 12)	Pagamenti (7 + 13)	Differenze rispetto alle previsioni in + (19 - 18)	Differenze rispetto alle previsioni in - (18 - 19)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		407	Spese di rappresentanza	294,00	-	-	294,00	290,00	-	290,00	-	4,00	58,78	-	-	-	-	58,78	352,78	290,00	-	62,78	-
		410	Canoni di locazione	3.980.000,00	-	-	3.980.000,00	3.802.122,70	-	3.802.122,70	-	177.877,30	1.452,00	1.452,00	-	1.452,00	-	-	3.981.452,00	3.803.574,70	-	177.877,30	-
		413	Spese telefoniche, telegrafiche e postali	286.000,00	-	-	286.000,00	100.252,59	94.744,89	194.997,48	-	91.002,52	65.939,41	65.939,41	-	65.939,41	-	-	351.939,41	166.192,00	-	185.747,41	94.744,89
		416	Spese per la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, nonché delle macchine d'ufficio in generale, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio.	455.000,00	-	-	455.000,00	249.123,89	108.403,98	357.527,87	-	97.472,13	87.197,50	87.116,33	-	87.116,33	-	81,17	542.197,50	336.240,22	-	205.957,28	108.403,98
		418	Sistema di gestione dei servizi telematici	3.090.215,00	-	-	3.090.215,00	1.695.326,65	1.348.182,28	3.043.508,93	-	46.706,07	1.877.486,87	1.292.683,69	568.182,93	1.860.866,62	-	16.620,25	4.967.701,87	2.988.010,34	-	1.979.691,53	1.916.365,21
		419	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	281,00	-	-	281,00	-	-	-	-	281,00	-	-	-	-	-	-	281,00	-	-	281,00	-
		420	Prestazioni di servizi resi da terzi	10.978.920,00	-	-	10.978.920,00	2.486.954,20	1.428.743,77	3.915.697,97	-	7.063.222,03	1.439.147,20	1.396.090,45	43.056,74	1.439.147,19	-	0,01	12.418.067,20	3.883.044,65	-	8.535.022,55	1.471.800,51
		422	Spese per canone fornitura energia elettrica ed acqua; spese per il riscaldamento e condizionamento d'aria dei locali; polizze assicurative immobile; spese per il servizio di smaltimento dei rifiuti	405.000,00	80.000,00	-	485.000,00	383.814,85	93.448,69	477.263,54	-	7.736,46	76.215,28	71.034,91	-	71.034,91	-	5.180,37	561.215,28	454.849,76	-	106.365,52	93.448,69
		423	Spese minute e urgenti	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-
		424	Spese legali e giudiziarie	200.000,00	975.000,00	-	1.175.000,00	202.425,14	972.574,86	1.175.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.175.000,00	202.425,14	-	972.574,86	972.574,86
		425	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico; spese per fornitura buoni carburante	200.000,00	-	-	200.000,00	129.462,92	52.260,93	181.723,85	-	18.276,15	81.947,61	62.264,35	19.683,26	81.947,61	-	-	281.947,61	191.727,27	-	90.220,34	71.944,19
		428	Onorari, compensi e rimborsi per incarichi ad esperti esterni all'Autorità	4.536,00	-	-	4.536,00	4.500,00	-	4.500,00	-	36,00	-	-	-	-	-	-	4.536,00	4.500,00	-	36,00	-
		429	Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi rimborsi spese)	265.000,00	-	-	265.000,00	162.815,96	35.034,40	197.850,36	-	67.149,64	27.399,40	27.399,40	-	27.399,40	-	-	292.399,40	190.215,36	-	102.184,04	35.034,40
		431	Vigilanza locali	300.000,00	-	-	300.000,00	182.706,20	47.595,14	230.301,34	-	69.698,66	68.812,50	68.812,50	-	68.812,50	-	-	368.812,50	251.518,70	-	117.293,80	47.595,14
		439	Acquisto di vestiario e divise	5.000,00	-	-	5.000,00	2.784,09	-	2.784,09	-	2.215,91	2.208,98	2.208,98	-	2.208,98	-	-	7.208,98	4.993,07	-	2.215,91	-
		440	Decreto legislativo n. 81/2008	50.000,00	-	-	50.000,00	11.635,50	18.624,40	30.259,90	-	19.740,10	29.386,25	14.263,87	-	14.263,87	-	15.122,38	79.386,25	25.899,37	-	53.486,88	18.624,40
Totale categoria III				**20.795.246,00**	**1.055.000,00**	**-**	**21.850.246,00**	**9.766.361,52**	**4.286.039,79**	**14.052.401,31**	**-**	**7.797.844,69**	**3.840.935,03**	**3.170.168,66**	**631.644,18**	**3.801.812,84**	**-**	**39.122,19**	**25.691.181,03**	**12.936.530,18**	**-**	**12.754.650,85**	**4.917.683,97**
	IV		**SPESE DIVERSE**																				
		443	Spese per il funzionamento della Camera Arbitrale	215.000,00	-	-	215.000,00	134.852,75	63.653,27	198.506,02	-	16.493,98	38.443,93	38.443,93	-	38.443,93	-	-	253.443,93	173.296,68	-	80.147,25	63.653,27
Totale categoria IV				**215.000,00**	**-**	**-**	**215.000,00**	**134.852,75**	**63.653,27**	**198.506,02**	**-**	**16.493,98**	**38.443,93**	**38.443,93**	**-**	**38.443,93**	**-**	**-**	**253.443,93**	**173.296,68**	**-**	**80.147,25**	**63.653,27**
	V		**TRASFERIMENTI**																				
		446	Trasferimenti ad altre Autorità	3.900.000,00	-	-	3.900.000,00	3.900.000,00	-	3.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-	-
		447	Trasferimenti al MEF (ex art. 6, comma 21, D.L. 78/10)	305.000,00	-	-	305.000,00	-	305.000,00	305.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	305.000,00	-	-	305.000,00	305.000,00
		448	Trasferimenti al MEF (ex art. 8, D.L. 95/12)	1.731.398,00	-	-	1.731.398,00	477.074,00	1.245.644,08	1.722.718,08	-	8.679,92	-	-	-	-	-	-	1.731.398,00	477.074,00	-	1.254.324,00	1.245.644,08
Totale categoria V				**5.936.398,00**	**-**	**-**	**5.936.398,00**	**4.377.074,00**	**1.550.644,08**	**5.927.718,08**	**-**	**8.679,92**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.936.398,00**	**4.377.074,00**	**-**	**1.559.324,00**	**1.550.644,08**

Titolo	Categoria	Capitolo	Denominazione capitolo	Gestione di competenza									Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8 + 14)
				Previsioni iniziali	Variazioni in + (6 - 3)	Variazioni in - (3 - 6)	Previsioni definitive	Pagamenti	Rimasti da pagare (9 - 7)	Impegni	Differenze rispetto alle previsioni definitive in + (9 - 6)	Differenze rispetto alle previsioni definitive in - (6 - 9)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagamenti	Rimasti da pagare (15 - 13)	Totali (13 + 14)	Variazioni in + (15 - 12)	Variazioni in - (12 - 15)	Previsioni (6 + 12)	Pagamenti (7 + 13)	Differenze rispetto alle previsioni in + (19 - 18)	Differenze rispetto alle previsioni in - (18 - 19)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	VI		**SOMME NON ATTRIBUIBILI**																				
		501	Fondo di riserva	1.700.000,00	-	1.348.289,90	351.710,10	-	-	-	-	351.710,10	-	-	-	-	-	-	351.710,10	-	-	351.710,10	-
		502	Rimborsi a terzi per somme non dovute	300.000,00	-	-	300.000,00	266.354,53	33.627,86	299.982,39	-	17,61	16.020,12	16.020,12	-	16.020,12	-	-	316.020,12	282.374,65	-	33.645,47	33.627,86
		504	Fondo rinnovi contrattuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria VI	**2.000.000,00**	**-**	**1.348.289,90**	**651.710,10**	**266.354,53**	**33.627,86**	**299.982,39**	**-**	**351.727,71**	**16.020,12**	**16.020,12**	**-**	**16.020,12**	**-**	**-**	**667.730,22**	**282.374,65**	**-**	**385.355,57**	**33.627,86**
			Totale Titolo I	**66.634.427,00**	**1.511.225,00**	**1.348.289,90**	**66.797.362,10**	**48.613.444,21**	**7.502.867,95**	**56.116.312,16**	**-**	**10.681.049,94**	**5.387.348,95**	**4.716.569,07**	**631.644,18**	**5.348.213,25**	**-**	**39.135,70**	**72.184.711,05**	**53.330.013,28**	**-**	**18.854.697,77**	**8.134.512,13**
II			**TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE**																				
	VII		**BENI MOBILI ED IMMOBILI - MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE**																				
		601	Spese per l'acquisto di beni mobili ed immobili	17.440,00	-	-	17.440,00	4.134,32	13.305,68	17.440,00	-	-	3.014,55	-	3.014,55	3.014,55	-	-	20.454,55	4.134,32	-	16.320,23	16.320,23
		604	Spese per l'acquisto di materiale informatico (software e hardware) e per le telecomunicazioni. Macchinari.	5.051.457,00	-	-	5.051.457,00	255.261,27	1.955.501,07	2.210.762,34	-	2.840.694,66	7.986.126,66	3.039.696,67	4.933.092,01	7.972.788,68	-	13.337,98	13.037.583,66	3.294.957,94	-	9.742.625,72	6.888.593,08
		607	Spese per l'acquisto e l'installazione di impianti, attrezzature e spese per l'adattamento dei locali	80.000,00	-	-	80.000,00	1.688,68	-	1.688,68	-	78.311,32	13.673,00	13.673,00	-	13.673,00	-	-	93.673,00	15.361,68	-	78.311,32	-
			Totale categoria VII	**5.148.897,00**	**-**	**-**	**5.148.897,00**	**261.084,27**	**1.968.806,75**	**2.229.891,02**	**-**	**2.919.005,98**	**8.002.814,21**	**3.053.369,67**	**4.936.106,56**	**7.989.476,23**	**-**	**13.337,98**	**13.151.711,21**	**3.314.453,94**	**-**	**9.837.257,27**	**6.904.913,31**
			Totale Titolo II	**5.148.897,00**	**-**	**-**	**5.148.897,00**	**261.084,27**	**1.968.806,75**	**2.229.891,02**	**-**	**2.919.005,98**	**8.002.814,21**	**3.053.369,67**	**4.936.106,56**	**7.989.476,23**	**-**	**13.337,98**	**13.151.711,21**	**3.314.453,94**	**-**	**9.837.257,27**	**6.904.913,31**
			Totale Titolo I - II	**71.783.324,00**	**1.511.225,00**	**1.348.289,90**	**71.946.259,10**	**48.874.528,48**	**9.471.674,70**	**58.346.203,18**	**-**	**13.600.055,92**	**13.390.163,16**	**7.769.938,74**	**5.567.750,74**	**13.337.689,48**	**-**	**52.473,68**	**85.336.422,26**	**56.644.467,22**	**-**	**28.691.955,04**	**15.039.425,44**
III			**TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO E CONTI D'ORDINE**																				
	VIII		**PARTITE DI GIRO**																				
		608	Anticipazioni ai Collegi arbitrali	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00	-	1.369.396,77	1.369.396,77	-	30.603,23	1.923.498,51	1.561.227,69	362.270,82	1.923.498,51	-	-	3.323.498,51	1.561.227,69	-	1.762.270,82	1.731.667,59
		610	Anticipazioni al Cassiere	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	-	-	-
		612	Ritenute erariali e previdenziali sugli emolumenti ai componenti del Consiglio	553.299,00	-	-	553.299,00	471.086,18	34.625,59	505.711,77	-	47.587,23	40.850,53	40.850,53	-	40.850,53	-	-	594.149,53	511.936,71	-	82.212,82	34.625,59
		613	Ritenute previdenziali, assistenziali e erariali sugli emolumenti al personale	10.503.687,92	-	-	10.503.687,92	9.312.843,05	1.131.739,18	10.444.582,23	-	59.105,69	1.384.795,26	1.384.795,26	-	1.384.795,26	-	-	11.888.483,18	10.697.638,31	-	1.190.844,87	1.131.739,18
		614	Ritenute erariali e previdenziali sui compensi per prestazioni diverse da parte di terzi	549.227,00	-	-	549.227,00	387.353,83	8.293,66	395.647,49	-	153.579,51	24.738,02	24.738,02	-	24.738,02	-	-	573.965,02	412.091,85	-	161.873,17	8.293,66
			Totale categoria VIII	**13.016.213,92**	**-**	**-**	**13.016.213,92**	**10.181.283,06**	**2.544.055,20**	**12.725.338,26**	**-**	**290.875,66**	**3.373.882,32**	**3.011.611,50**	**362.270,82**	**3.373.882,32**	**-**	**-**	**16.390.096,24**	**13.192.894,56**	**-**	**3.197.201,68**	**2.906.326,02**
	IX		**CONTI D'ORDINE**																				
		620	Deposito cauzionale	-	828.750,00	-	828.750,00	828.750,00	-	828.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	828.750,00	828.750,00	-	-	-
			Totale categoria IX	**-**	**828.750,00**	**-**	**828.750,00**	**828.750,00**	**-**	**828.750,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**828.750,00**	**828.750,00**	**-**	**-**	**-**
			Totale Titolo III	**13.016.213,92**	**828.750,00**	**-**	**13.844.963,92**	**11.010.033,06**	**2.544.055,20**	**13.554.088,26**	**-**	**290.875,66**	**3.373.882,32**	**3.011.611,50**	**362.270,82**	**3.373.882,32**	**-**	**-**	**17.218.846,24**	**14.021.644,56**	**-**	**3.197.201,68**	**2.906.326,02**
			TOTALE GENERALE	**84.799.537,92**	**2.339.975,00**	**1.348.289,90**	**85.791.223,02**	**59.884.561,54**	**12.015.729,90**	**71.900.291,44**	**-**	**13.890.931,58**	**16.764.045,48**	**10.781.550,24**	**5.930.021,56**	**16.711.571,80**	**-**	**52.473,68**	**102.555.268,50**	**70.666.111,78**	**-**	**31.889.156,72**	**17.945.751,46**

14A03746

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluoralfa».

Con la determina n. aRM - 82/2014-2750 del 28 aprile 2014 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Alfa Intes ind. Terapeutica Splendore S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: FLUORALFA;

Confezione: 029170038;

Descrizione: «1 g/5 ml soluzione iniettabile»100 fiale da 5 ml.

Il titolare Alfa Intes ind. Terapeutica Splendore S.r.l. è autorizzato allo smaltimento delle scorte del medicinale entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A03729

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina n. 345/2014 del 1° aprile 2014, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Calcipotriolo e Betametasone Teva».

Nell'estratto della determina n. 345/2014 del 1° aprile 2014, relativa al medicinale per uso umano CALCIPOTRIOLO E BETAMETASONE TEVA, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 aprile 2014, serie generale n. 97, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

si intenda aggiunto:

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Calcipotriolo e Batemetasone Teva» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

14A03730

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Repaglinide Ratiopharm».

Con la determina n. aRM - 79/2014-1378 del 24 aprile 2014 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Ratiopharm Gmbh l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: REPAGLINIDE RATIOPHARM;

Confezione: 040239244;

Descrizione: «2 mg compresse» 1000 compresse in flacone hdpe;

Medicinale: REPAGLINIDE RATIOPHARM;

Confezione: 040239232;

Descrizione: «2 mg compresse» 360 compresse in blister al/al;

Medicinale: REPAGLINIDE RATIOPHARM;

Confezione: 040239220;

Descrizione: «2 mg compresse " 270 compresse in blister al/al;

Medicinale: REPAGLINIDE RATIOPHARM;

Confezione: 040239218;

Descrizione: «2 mg compresse» 180 compresse in blister al/al;

Medicinale: REPAGLINIDE RATIOPHARM;

Confezione: 040239206;

Descrizione: «2 mg compresse " 120 compresse in blister al/al;

Medicinale: REPAGLINIDE RATIOPHARM;

Confezione: 040239194;
Descrizione: «2 mg compresse» 90 compresse in blister al/al;
Medicinale: REPAGLINIDE RATIOPHARM;
Confezione: 040239182;
Descrizione: «2 mg compresse» 60 compresse in blister al/al;
Medicinale: REPAGLINIDE RATIOPHARM;
Confezione: 040239170;
Descrizione: «2 mg compresse» 30 compresse in blister al/al;
Medicinale: REPAGLINIDE RATIOPHARM;
Confezione: 040239168;
Descrizione: «1 mg compresse» 360 compresse in blister al/al;
Medicinale: REPAGLINIDE RATIOPHARM;
Confezione: 040239156;
Descrizione: «1 mg compresse» 270 compresse in blister al/al;
Medicinale: REPAGLINIDE RATIOPHARM;
Confezione: 040239143;
Descrizione: «1 mg compresse» 180 compresse in blister al/al;
Medicinale: REPAGLINIDE RATIOPHARM;
Confezione: 040239131;
Descrizione: «1 mg compresse» 120 compresse in blister al/al;
Medicinale: REPAGLINIDE RATIOPHARM;
Confezione: 040239129;
Descrizione: «1 mg compresse» 90 compresse in blister al/al;
Medicinale: REPAGLINIDE RATIOPHARM;
Confezione: 040239117;
Descrizione: «1 mg compresse» 60 compresse in blister al/al;
Medicinale: REPAGLINIDE RATIOPHARM;
Confezione: 040239105;
Descrizione: «1 mg compresse» 30 compresse in blister al/al;
Medicinale: REPAGLINIDE RATIOPHARM;
Confezione: 040239093;
Descrizione: «1 mg compresse» 1000 compresse in flacone hdpe;
Medicinale: REPAGLINIDE RATIOPHARM;
Confezione: 040239081;
Descrizione: «0,5 mg compresse» 1000 compresse in flacone hdpe;
Medicinale: REPAGLINIDE RATIOPHARM;
Confezione: 040239079;
Descrizione: «0,5/mg compresse» 360 compresse in blister al/al;
Medicinale: REPAGLINIDE RATIOPHARM;
Confezione: 040239067;
Descrizione: «0,5/mg compresse» 270 compresse in blister al/al;
Medicinale: REPAGLINIDE RATIOPHARM;
Confezione: 040239055;
Descrizione: « 0,5/mg compresse» 180 compresse in blister al/al;
Medicinale: REPAGLINIDE RATIOPHARM;
Confezione: 040239042;
Descrizione: «0,5/mg compresse» 120 compresse in blister al/al;
Medicinale: REPAGLINIDE RATIOPHARM;
Confezione: 040239030;
Descrizione: «0,5/mg compresse» 90 compresse in blister al/al;
Medicinale: REPAGLINIDE RATIOPHARM;
Confezione: 040239028;
Descrizione: «0,5/mg compresse» 60 compresse in blister al/al;
Medicinale: REPAGLINIDE RATIOPHARM;
Confezione: 040239016;
Descrizione: «0,5/mg compresse» 30 compresse in blister al/al.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A03731
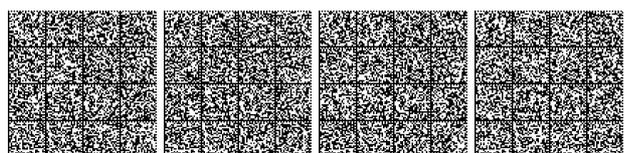
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imipenem e Cilastatina Sandoz».

Con la determina n. aRM - 80/2014-1392 del 24 aprile 2014 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Sandoz S.P.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: IMIPENEM E CILASTATINA SANDOZ

Confezione: 039893159

Descrizione: "500 mg + 500 mg polvere per soluzione per infusione" 20 flaconcini da 20 ml

Medicinale: IMIPENEM E CILASTATINA SANDOZ

Confezione: 039893146

Descrizione: "500 mg + 500 mg polvere per soluzione per infusione" 25 flaconcini da 100 ml

Medicinale: IMIPENEM E CILASTATINA SANDOZ

Confezione: 039893134

Descrizione: "500 mg + 500 mg polvere per soluzione per infusione" 25 flaconcini da 20 ml

Medicinale: IMIPENEM E CILASTATINA SANDOZ

Confezione: 039893122

Descrizione: "500 mg + 500 mg polvere per soluzione per infusione" 20 flaconcini da 100 ml

Medicinale: IMIPENEM E CILASTATINA SANDOZ

Confezione: 039893110

Descrizione: "500 mg + 500 mg polvere per soluzione per infusione" 10 flaconcini da 100 ml

Medicinale: IMIPENEM E CILASTATINA SANDOZ

Confezione: 039893108

Descrizione: "500 mg + 500 mg polvere per soluzione per infusione" 10 flaconcini da 20 ml

Medicinale: IMIPENEM E CILASTATINA SANDOZ

Confezione: 039893096

Descrizione: "500 mg + 500 mg polvere per soluzione per infusione" 5 flaconcini da 100 ml

Medicinale: IMIPENEM E CILASTATINA SANDOZ

Confezione: 039893084

Descrizione: "500 mg + 500 mg polvere per soluzione per infusione" 5 flaconcini da 20 ml

Medicinale: IMIPENEM E CILASTATINA SANDOZ

Confezione: 039893072

Descrizione: "500 mg + 500 mg polvere per soluzione per infusione" 1 flaconcino da 100 ml

Medicinale: IMIPENEM E CILASTATINA SANDOZ

Confezione: 039893060

Descrizione: "500 mg + 500 mg polvere per soluzione per infusione" 1 flaconcino da 20 ml

Medicinale: IMIPENEM E CILASTATINA SANDOZ

Confezione: 039893058

Descrizione: "250 mg + 250 mg polvere per soluzione per infusione" 25 flaconcini da 20 ml

Medicinale: IMIPENEM E CILASTATINA SANDOZ

Confezione: 039893045

Descrizione: "250 mg + 250 mg polvere per soluzione per infusione" 20 flaconcini da 20 ml

Medicinale: IMIPENEM E CILASTATINA SANDOZ

Confezione: 039893033

Descrizione: "250 mg + 250 mg polvere per soluzione per infusione" 10 flaconcini da 20 ml

Medicinale: IMIPENEM E CILASTATINA SANDOZ

Confezione: 039893021

Descrizione: "250 mg + 250 mg polvere per soluzione per infusione" 5 flaconcini da 20 ml

Medicinale: IMIPENEM E CILASTATINA SANDOZ

Confezione: 039893019

Descrizione: "250 mg + 250 mg polvere per soluzione per infusione" 1 flaconcino da 20 ml

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A03732
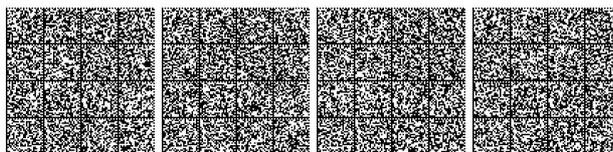
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actigrip Tosse Fluidificante».

Con la determina n. aRM - 81/2014-6015 del 24 aprile 2014 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Johnson & Johnson S.P.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ACTIGRIP TOSSE FLUIDIFICANTE

Confezione: 020918088

Descrizione: "15 mg/5 ml + 50 mg/5 ml sciroppo" flacone 160 ml

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A03733

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Richiesta di registrazione della indicazione geografica delle acquaviti di frutta dell'Alto Adige.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 13 maggio 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010) riguardante «Disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose», si comunica che l'Associazione delle Distillerie Artigianali dell'Alto Adige, ha presentato istanza di registrazione con nota del 18 febbraio 2013, e successive modifiche ed integrazioni in data 11 giugno 2013, 13 novembre 2013 e 26 marzo 2014, delle seguenti indicazioni geografiche:

«Südtiroler Williams/ Williams dell'Alto Adige»,

«Südtiroler Marille/ Marille dell'Alto Adige»,

«Südtiroler Kirsch/ Kirsch dell'Alto Adige»,

«Südtiroler Zwetschgeler/ Zwetschgeler dell'Alto Adige»,

«Südtiroler Obstler/ Obstler dell'Alto Adige»,

«Südtiroler Gravensteiner/ Gravensteiner dell'Alto Adige» e

«Südtiroler Golden Delicious/ Golden Delicious dell'Alto Adige»

di cui alle rispettive schede tecniche allegate.

Le eventuali opposizioni motivate alla registrazione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dai soggetti controinteressati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, come disposto dall'art. 6, comma 3, del citato decreto ministeriale 13 maggio 2010.

ALLEGATO

SCHEDA TECNICA
INDICAZIONE GEOGRAFICA
"SÜDTIROLER WILLIAMS" E/O "WILLIAMS DELL'ALTO ADIGE"

1. **Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica:** *"Südtiroler Williams"* e/o *"Williams dell'Alto Adige"*

   Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: *Acquavite di frutta, ottenuta con pere Williams (Pyrus communis L.* c.v. Williams*)*

La denominazione *"Südtiroler Williams"* e/o *"Williams dell'Alto Adige"* è esclusivamente riservata all'acquavite di frutta ottenuta da pere Williams fermentate nella Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige, distillata e diluita a grado in impianti ubicati sul territorio della Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige.

2. **Descrizione della bevanda spiritosa**

a) Principali caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche del prodotto

- è ottenuta esclusivamente dal mosto di pere Williams (*Pyrus communis L.* c.v. Williams) fermentate e distillate direttamente o mediante vapore acqueo;
- la distillazione è effettuata a meno di 86 % vol;
- è autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;
- ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100 % vol e un tenore massimo di metanolo di 1350 g/hl di alcole a 100 % vol;
- il titolo alcolometrico volumico minimo è di 37,5 % vol;
- non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o non diluito;
- non è aromatizzata.

b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene

- tenore di alcole metilico non superiore a 1200 g/hl di alcole a 100 % in volume;
- tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilici e metilici non inferiore a 200 g/hl di alcole a 100 % in volume;
- titolo alcolometrico non inferiore a 40 % in volume.

c) Zona geografica interessata

L'intero territorio della Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige.

d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa

L'acquavite di frutta *"Südtiroler Williams"* e/o *"Williams dell'Alto Adige"* è ottenuta dal mosto di pere Williams fermentate e distillate mediante impianti a lavorazione continua o discontinua, a fuoco diretto o vapore indiretto dopo l'aggiunta di acqua nell'alambicco, con separazione delle teste e delle code.
Il *grado di maturazione della frutta* esercita un particolare effetto sul gusto e sull'aroma dell'acquavite di frutta. I distillatori dell'Alto Adige hanno sviluppato una tecnologia che garantisce la maturazione uniforme della pera Williams. La macinazione, la fermentazione, la distillazione, la riduzione a grado e l'eventuale invecchiamento, devono avvenire nella Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige. La distillazione del fermentato, in impianto continuo o discontinuo, deve essere effettuata a meno dell' 86 per cento in volume. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. L'osservanza dei limiti previsti deve risultare

dalla tenuta di registri vidimati in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico del fermentato, ove previsto, avviato alla distillazione. Nella preparazione del *"Südtiroler Williams"* e/o *"Williams dell'Alto Adige"* è consentita l'aggiunta di zuccheri nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito in conformità alle definizioni di cui al punto 3, lettere da a) a c) dell'Allegato I del Regolamento CE n.110/2008.*"Südtiroler Williams" e/o "Williams dell'Alto Adige"* può essere sottoposto ad invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di legno.

e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica

La produzione dell'acquavite di frutta *"Südtiroler Williams"* e/o *"Williams dell'Alto Adige"*, così come documentato in numerose testimonianze storiche, ha in Südtirol/Alto Adige una lunga tradizione (si veda *Der Obstbau, die Obstproduktion und der Obsthandel im deutschen Südtirol* - Coltivazione e esportazione della Williams Christbirne in Alto Adige e la produzione di distillato di prugne e ciliegie in Val Venosta e Valle Isarco nel 1894, Mader Karl, Genossenschafts Verbandes, Bozen 1894). La particolarità dell'acquavite di frutta *"Südtiroler Williams"* e/o *"Williams dell'Alto Adige"* consiste soprattutto nella selezione delle materie prime e nella tradizionale tecnologia di produzione di seguito dettagliate:

- la *maturazione uniforme* delle pere Williams nella fase di post-raccolta, con particolare riferimento al processo di raffreddamento delle pere a +4 °C, lo stoccaggio in celle frigo in appositi contenitori (*bins)* con maturazione a temperatura uniforme. Il controllo della maturazione avviene con cadenza giornaliera;
- il *processo di macinazione a grana uniforme*, con eventuale abbassamento del pH;
- la *fermentazione* a temperatura media-bassa; l'oscillazione della temperatura in Südtirol/Alto Adige, normalmente più fresca, favorisce lo sviluppo degli aromi fini durante la fermentazione della materia prima;
- l'*eliminazione* completa o in parte *dei piccioli e dei semi* prima della distillazione conferisce una notevole finezza dell'acquavite di frutta *"Südtiroler Williams"* e/o *"Williams dell'Alto Adige"*;
- alla fine di questo elaborato processo segue il tradizionale processo di *distillazione* in impianti continui o discontinui;
- la *riduzione a grado* avviene con acqua potabile della zona geografica Südtirol/Alto Adige o può essere eseguita con acqua addolcita, ma non demineralizzata, di stessa provenienza. L'acqua della zona geografica Südtirol/Alto Adige è caratterizzata dalla particolare formazione geologica delle montagne. Su una base di rocce ignee, porfido o granito, si trova uno strato di dolomia, una roccia sedimentaria. Ambedue gli strati geologici conferiscono all'acqua sali minerali. Tali sali minerali influiscono sull'aroma e sul gusto dell'acquavite di frutta. L'acqua aggiunta per la riduzione a grado è quantitativamente importante dato che costituisce la metà dell'acquavite finita. L'acquavite di frutta *"Südtiroler Williams"* e/o *"Williams dell'Alto Adige"* era tradizionalmente invecchiata in recipienti/botti di legno. Tali recipienti erano diffusi sul territorio vista la disponibilità di legno adatto per quest'uso e la presenza di uno o più bottai in quasi ogni paese. Le piccole botti di legno, cosiddette "Lagelen", erano inoltre utilizzate per il trasporto dell'acquavite di frutta.

La particolarità del distillato *"Südtiroler Williams"* e/o *"Williams dell'Alto Adige"* consiste, pertanto, nella scelta della materia prima, nell'effettuazione della fase di produzione esclusivamente in una zona di alta valenza ambientale quale è la Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige, nell'esperienza secolare dei maestri distillatori e nel continuo miglioramento del ciclo di produzione. La materia prima utilizzata risulta dai documenti di accompagnamento e dai registri dei distillatori.

f) Condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali

D.P.R. n. 297 del 16 luglio 1997.

g) Nome e indirizzo del richiedente

Südtiroler Hofbrennereien e.V.
Distillatori Artigianali dell'Alto Adige
Juval 1 B
39020 Castelbello-Ciardes (BZ)

h) Termini aggiuntivi all'indicazione geografica e norme specifiche in materia di etichettatura

Il *"Südtiroler Williams"* e/o *"Williams dell'Alto Adige"* deve essere etichettato in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche.

SCHEDA TECNICA
INDICAZIONE GEOGRAFICA
"SÜDTIROLER MARILLE" E/O "MARILLE DELL'ALTO ADIGE"

3. **Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica:** *"Südtiroler Marille"* e/o *"Marille dell'Alto Adige"*

   Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: *Acquavite di frutta, ottenuta con albicocche* (*Prunus armeniaca L.*)

La denominazione *"Südtiroler Marille"* e/o *"Marille dell'Alto Adige"* è esclusivamente riservata all'acquavite di frutta ottenuta da albicocche fermentate nella Provincia Südtirol/Alto Adige, distillata e diluita a grado in impianti ubicati sul territorio della Provincia Südtirol/Alto Adige.

4. **Descrizione della bevanda spiritosa**:

a) Principali caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche del prodotto

- è ottenuta esclusivamente dal mosto fermentato di albicocche (*Prunus armeniaca L.*) fermentate e distillate direttamente o mediante vapore acqueo;
- la distillazione è effettuata a meno di 86 % vol;
- è autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;
- ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100 % vol e un tenore massimo di metanolo di 1200 g/hl di alcole a 100 % vol;
- ha un tenore massimo di acido cianidrico di 7 g/hl di alcole a 100 % vol;
- il titolo alcolometrico volumico minimo è di 37,5 % vol;
- non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o non diluito;
- non è aromatizzata.

b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene

- tenore di alcole metilico non superiore a 1000 g/hl di alcole a 100 % in volume;
- tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilici e metilici non inferiore a 200 g/hl di alcole a 100 % in volume;
- titolo alcolometrico non inferiore a 40 % in volume.

c) Zona geografica interessata

L'intero territorio della Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige.

d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa

L'acquavite di frutta *"Südtiroler Marille"* e/o *"Marille dell'Alto Adige"* è ottenuta dal mosto di albicocche fermentate e distillate mediante impianti a lavorazione continua o discontinua, a fuoco diretto o vapore indiretto dopo l'aggiunta di acqua nell'alambicco, con separazione delle teste e delle code.
Il *grado di maturazione della frutta* esercita un particolare effetto sul gusto e sull'aroma dell'acquavite di frutta. I distillatori dell'Alto Adige hanno sviluppato una tecnologia che garantisce la maturazione uniforme dell'albicocca. La macinazione, la fermentazione, la distillazione, la riduzione a grado e l'eventuale invecchiamento, devono avvenire nella Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige. La distillazione del fermentato, in impianto continuo o discontinuo, deve essere effettuata a meno dell' 86 per cento in volume. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. L'osservanza dei limiti previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico del fermentato, ove previsto, avviato alla distillazione. Nella preparazione di *"Südtiroler Marille"*

e/o *"Marille dell'Alto Adige"* è consentita l'aggiunta di zuccheri nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito in conformità alle definizioni di cui al punto 3, lettere da a) a c) dell'Allegato I del Regolamento CE n.110/2008.*"Südtiroler Marille"* e/o *"Marille dell'Alto Adige"* può essere sottoposto ad invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di legno.

e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica

La produzione della *"Südtiroler Marille"* e/o *"Marille dell'Alto Adige"*, così come documentato in numerose testimonianze storiche ha in Südtirol/Alto Adige una lunga tradizione (si veda *Der Obstbau, die Obstproduktion und der Obsthandel im deutschen Südtirol* - Coltivazione e esportazione della Williams Christbirne in Alto Adige e la produzione di distillato di prugne e ciliegie in Val Venosta e Valle Isarco nel 1894, Mader Karl, Genossenschafts Verbandes, Bozen 1894). La particolarità dell'acquavite di frutta *"Südtiroler Marille"* e/o *"Marille dell'Alto Adige"* consiste soprattutto nella selezione delle materie prime e nella tradizionale tecnologia di produzione di seguito dettagliate:

- la *denocciolatura*, l'eliminazione dei piccioli e dei noccioli prima della distillazione conferisce una notevole finezza dell'acquavite di frutta *"Südtiroler Marille"* e/o *"Marille dell'Alto Adige";*
- la *macinazione e fermentazione immediata* di albicocche sane e mature;
- la *fermentazione* a temperatura media-bassa; l'oscillazione della temperatura in Südtirol/Alto Adige, normalmente più fresca, favorisce lo sviluppo degli aromi fini durante la fermentazione della materia prima;
- alla fine di questo elaborato processo segue il tradizionale processo di *distillazione* in impianti continui o discontinui;
- la *riduzione a grado* avviene con acqua potabile della zona geografica Südtirol/Alto Adige o può essere eseguita con acqua addolcita, ma non demineralizzata, di stessa provenienza. L'acqua della zona geografica Südtirol/Alto Adige è caratterizzata dalla particolare formazione geologica delle montagne. Su una base di rocce ignee, porfido o granito, si trova uno strato di dolomia, una roccia sedimentaria. Ambedue gli strati geologici conferiscono all'acqua sali minerali. Tali sali minerali influiscono sull'aroma e sul gusto dell'acquavite di frutta. L'acqua aggiunta per la riduzione a grado è quantitativamente importante dato che costituisce la metà dell'acquavite finita. L'acquavite di frutta *"Südtiroler Marille"* e/o *"Marille dell'Alto Adige"* era tradizionalmente invecchiata in recipienti/botti di legno. Tali recipienti erano diffusi sul territorio vista la disponibilità di legno adatto per quest'uso e la presenza di uno o più bottai in quasi ogni paese. Le piccole botti di legno, cosiddette "Lagelen", erano inoltre utilizzate per il trasporto dell'acquavite di frutta.

La particolarità del distillato *"Südtiroler Marille"* e/o *"Marille dell'Alto Adige"* consiste, pertanto, nella scelta della materia prima, nell'effettuazione della fase di produzione esclusivamente in una zona di alta valenza ambientale quale è la Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige, nell'esperienza secolare dei maestri distillatori e nel continuo miglioramento del ciclo di produzione. La materia prima utilizzata risulta dai documenti di accompagnamento e dai registri dei distillatori.

f) Condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali

D.P.R. n. 297 del 16 luglio 1997.

g) Nome e indirizzo del richiedente

Südtiroler Hofbrennereien e.V.
Distillatori Artigianali dell'Alto Adige
Juval 1 B
39020 Castelbello-Ciardes (BZ)

h) Termini aggiuntivi all'indicazione geografica e norme specifiche in materia di etichettatura

Il *"Südtiroler Marille"* e/o *"Marille dell'Alto Adige"* deve essere etichettato in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche.
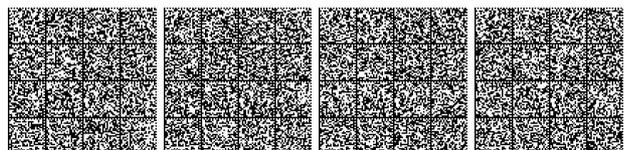
SCHEDA TECNICA
INDICAZIONE GEOGRAFICA
“SÜDTIROLER KIRSCH” E/O “KIRSCH DELL'ALTO ADIGE”

5. **Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica:** *“Südtiroler Kirsch”* e/o *“Kirsch dell’Alto Adige”*

   Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: *Acquavite di frutta, ottenuta da ciliegie (Prunus avium ssp.)*

La denominazione *“Südtiroler Kirsch”* e/o *“Kirsch dell’Alto Adige”* è esclusivamente riservata all’acquavite di frutta ottenuta da ciliegie fermentate nella Provincia “Südtirol/Alto Adige”, distillata e diluita a grado in impianti ubicati sul territorio della provincia Südtirol/Alto Adige.

6. **Descrizione della bevanda spiritosa:**

a) Principali caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche della categoria:

- è ottenuta esclusivamente dal mosto di ciliegie (*Prunus avium ssp.)* fermentate e distillate direttamente o mediante vapore acqueo;
- la distillazione è effettuata a meno di 86 % vol;
- è autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;
- ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100 % vol e un tenore massimo di metanolo di 1000 g/hl di alcole a 100 % vol;
- ha un tenore massimo di acido cianidrico di 7 g/hl di alcole a 100 % vol;
- il titolo alcolometrico volumico minimo è di 37,5 % vol;
- non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o non diluito;
- non è aromatizzata.

b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene

- tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilici e metilici non inferiore a 200 g/hl di alcole a 100 % in volume;
- titolo alcolometrico non inferiore a 40 % in volume.

c) Zona geografica interessata

L’intero territorio della Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige.

d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa

L’acquavite di frutta *“Südtiroler Kirsch”* e/o *“Kirsch dell’Alto Adige”* è ottenuta dal mosto di ciliegie fermentate e distillate mediante impianti a lavorazione continua o discontinua, a fuoco diretto o vapore indiretto dopo l'aggiunta di acqua nell'alambicco, con separazione delle teste e code.
Il *grado di maturazione della frutta* esercita un particolare effetto sul gusto e l’aroma dell’acquavite di frutta. I distillatori dell’Alto Adige hanno sviluppato una tecnologia che garantisce la maturazione uniforme delle ciliegie. La macinazione, fermentazione, distillazione, la riduzione a grado, l’eventuale invecchiamento devono avvenire nella zona geografica Südtirol/Alto Adige. La distillazione del fermentato, in impianto continuo o discontinuo, deve essere effettuata a meno di 86 per cento in volume. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. L'osservanza dei limiti previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico del fermentato, ove previsto, avviate alla distillazione. Nella preparazione del *“Südtiroler Kirsch”* e/o *“Kirsch dell’Alto Adige”* è consentita l'aggiunta di zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero

invertito in conformità alle definizioni di cui al punto 3, lettere da a) a c) dell'Allegato I del Regolamento CE n.110/2008.*"Südtiroler Kirsch" e/o "Kirsch dell'Alto Adige"* può essere sottoposto ad invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di legno.

e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica

La produzione dell'acquavite di frutta *"Südtiroler Kirsch"* e/o *"Kirsch dell'Alto Adige"*, così come documentato in numerose testimonianze storiche ha in Südtirol/Alto Adige una lunga tradizione (si veda *Der Obstbau, die Obstproduktion und der Obsthandel im deutschen Südtirol* - Coltivazione e esportazione della Williams Christbirne in Alto Adige e la produzione di distillato di prugne e ciliegie in Val Venosta e Valle Isarco nel 1894, Mader Karl, Genossenschafts Verbandes, Bozen 1894). La particolarità dell'acquavite di frutta *"Südtiroler Kirsch"* e/o *"Kirsch dell'Alto Adige"* consiste soprattutto nella selezione delle materie prime e nella tradizionale tecnologia di produzione di seguito dettagliate:

- *Eliminazione*, completa o in parte, *dei piccioli ed dei noccioli*. L'eliminazione dei noccioli prima della distillazione conferisce una notevole finezza dell'acquavite di frutta di frutta *"Südtiroler Kirsch"* e/o *"Kirsch dell'Alto Adige"*;
- *macinazione e fermentazione* immediata delle ciliegie sane e mature;
- la f*ermentazione* a temperatura media-bassa; l'oscillazione della temperatura in Südtirol/Alto Adige, normalmente più fresca, favorisce lo sviluppo degli aromi fini durante la fermentazione della materia prima;
- alla fine di questo elaborato processo segue il tradizionale processo di *distillazione* in impianti continui o discontinui;
- la *riduzione a grado* avviene con acqua potabile della zona geografica Südtirol/Alto Adige o può essere eseguita con acqua addolcita, ma non demineralizzata, di stessa provenienza. L'acqua della zona geografica Südtirol/Alto Adige è caratterizzata dalla particolare formazione geologica delle montagne. Su una base di rocce ignee, porfido o granito, si trova uno strato di dolomia, una roccia sedimentaria. Ambedue gli strati geologici conferiscono all'acqua sali minerali. Tali sali minerali influiscono sull'aroma e sul gusto dell'acquavite di frutta. L'acqua aggiunta per la riduzione a grado è quantitativamente importante dato che costituisce la metà dell'acquavite finita. L'acquavite di frutta *"Südtiroler Kirsch"* e/o *"Kirsch dell'Alto Adige"* era tradizionalmente invecchiata in recipienti/botti di legno. Tali recipienti erano diffusi sul territorio vista la disponibilità di legno adatto per quest'uso e la presenza di uno o più bottai in quasi ogni paese. Le piccole botti di legno, cosiddette "Lagelen", erano inoltre utilizzate per il trasporto dell'acquavite di frutta.

La particolarità del distillato *"Südtiroler Kirsch"* e/o *"Kirsch dell'Alto Adige"* consiste, pertanto, nella scelta della materia prima, nell'effettuazione della fase di produzione esclusivamente in una zona di alta valenza ambientale quale è la Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige, nell'esperienza secolare dei maestri distillatori e nel continuo miglioramento del ciclo di produzione. La materia prima utilizzata risulta dai documenti di accompagnamento e dai registri dei distillatori.

f) ***Condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali.***

D.P.R. n. 297 del 16 luglio 1997.

g) ***Nome e indirizzo del richiedente***

Südtiroler Hofbrennereien e.V.
Distillatori Artigianali dell'Alto Adige
Juval 1 B
39020 Castelbello-Ciardes (BZ)

h) ***Termini aggiuntivi all'indicazione geografica e norme specifiche in materia di etichettatura:***

Il *"Südtiroler Kirsch"* e/o *"Kirsch dell'Alto Adige"* deve essere etichettato in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche.
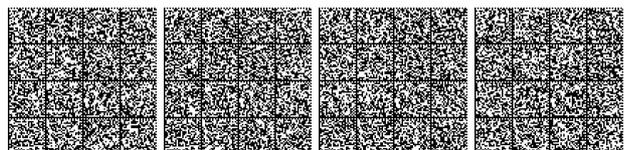
SCHEDA TECNICA
INDICAZIONE GEOGRAFICA
"SÜDTIROLER ZWETSCHGELER" E/O "ZWETSCHGELER DELL'ALTO ADIGE"

7. **Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica:** *"Südtiroler Zwetschgeler"* e/o *"Zwetschgeler dell'Alto Adige"*

   Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: *Acquavite di frutta, ottenuta con prugne* (*Prunus domestica L.*)

La denominazione *"Südtiroler Zwetschgeler"* e/o *"Zwetschgeler dell'Alto Adige"* è esclusivamente riservata all'acquavite di frutta ottenuta da prugne fermentate nella Provincia "Südtirol/Alto Adige", distillata e diluita a grado in impianti ubicati sul territorio della Provincia Südtirol/Alto Adige.

8. **Descrizione della bevanda spiritosa**:

a) Principali caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche del prodotto

- è ottenuta esclusivamente dal mosto fermentato di prugne (*Prunus domestica L.*) fermentate e distillate direttamente o mediante vapore acqueo;
- la distillazione è effettuata a meno di 86 % vol;
- è autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;
- ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100 % vol e un tenore massimo di metanolo di 1200 g/hl di alcole a 100 % vol;
- ha un tenore massimo di acido cianidrico di 7 g/hl di alcole a 100 % vol;
- il titolo alcolometrico volumico minimo è di 37,5 % vol;
- non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o non diluito;
- non è aromatizzata.

b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene

- tenore di alcole metilico non superiore a 1.000 g/hl di alcol a 100 % in volume;
- tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilici e metilici non inferiore a 200 g/hl di alcole a 100 % in volume;
- titolo alcolometrico non inferiore a 40 % in volume.

c) Zona geografica interessata

L'intero territorio della Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige.

d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa

L'acquavite di frutta *"Südtiroler Zwetschgeler"* e/o *"Zwetschgeler dell'Alto Adige"* è ottenuta dal mosto di prugne fermentate e distillate mediante impianti a lavorazione continua o discontinua, a fuoco diretto o vapore indiretto dopo l'aggiunta di acqua nell'alambicco, con separazione delle teste e code.
Il *grado di maturazione della frutta* esercita un particolare effetto sul gusto e sull'aroma dell'acquavite di frutta. I distillatori dell'Alto Adige hanno sviluppato una tecnologia che garantisce la maturazione uniforme della prugna. La macinazione, la fermentazione, la distillazione, la riduzione a grado e l'eventuale invecchiamento, devono avvenire nella Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige. La distillazione del fermentato, in impianto continuo o discontinuo, deve essere effettuata a meno dell' 86 per cento in volume. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. L'osservanza dei limiti previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico

del fermentato, ove previsto, avviato alla distillazione. Nella preparazione del *"Südtiroler Zwetschgeler"* e/o *"Zwetschgeler dell'Alto Adige"* è consentita l'aggiunta di zuccheri nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito in conformità alle definizioni di cui al punto 3, lettere da a) a c) dell'Allegato I del Regolamento CE n.110/2008.*"Südtiroler Zwetschgeler"* e/o *"Zwetschgeler dell'Alto Adige"* può essere sottoposto ad invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di legno.

e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica

La produzione dell'acquavite di frutta *"Südtiroler Zwetschgeler"* e/o *"Zwetschgeler dell'Alto Adige"*, così come documentato in numerose testimonianze storiche, ha in Südtirol/Alto Adige una lunga tradizione (si veda *Der Obstbau, die Obstproduktion und der Obsthandel im deutschen Südtirol* - Coltivazione e esportazione della Williams Christbirne in Alto Adige e la produzione di distillato di prugne e ciliegie in Val Venosta e Valle Isarco nel 1894, Mader Karl, Genossenschafts Verbandes, Bozen 1894). La particolarità dell'acquavite di frutta *"Südtiroler Zwetschgeler"* e/o *"Zwetschgeler dell'Alto Adige"* consiste soprattutto nella selezione delle materie prime e nella tradizionale tecnologia di produzione di seguito dettagliate:

- la *denocciolatura*. L'eliminazione dei piccioli e dei noccioli prima della distillazione conferisce una notevole finezza dell'acquavite di frutta *"Südtiroler Zwetschgeler"* e/o *"Zwetschgeler dell'Alto Adige"*;
- la *macinazione* e la *fermentazione* di prugne sane e mature;
- la *fermentazione* a temperatura media-bassa; l'oscillazione della temperatura in Südtirol/Alto Adige, normalmente più fresca, favorisce lo sviluppo degli aromi fini durante la fermentazione della materia prima;
- alla fine di questo elaborato processo segue il tradizionale processo di *distillazione* in impianti continui o discontinui;
- la *riduzione a grado* avviene con acqua potabile della zona geografica Südtirol/Alto Adige o può essere eseguita con acqua addolcita, ma non demineralizzata, di stessa provenienza. L'acqua della zona geografica Südtirol/Alto Adige è caratterizzata dalla particolare formazione geologica delle montagne. Su una base di rocce ignee, porfido o granito, si trova uno strato di dolomia, una roccia sedimentaria. Ambedue gli strati geologici conferiscono all'acqua sali minerali. Tali sali minerali influiscono sull'aroma e sul gusto dell'acquavite di frutta. L'acqua aggiunta per la riduzione a grado è quantitativamente importante dato che costituisce la metà dell'acquavite finita. L'acquavite di frutta *"Südtiroler Zwetschgeler"* e/o *"Zwetschgeler dell'Alto Adige"* era tradizionalmente invecchiata in recipienti/botti di legno. Tali recipienti erano diffusi sul territorio vista la disponibilità di legno adatto per quest'uso e la presenza di uno o più bottai in quasi ogni paese. Le piccole botti di legno, cosiddette "Lagelen", erano inoltre utilizzate per il trasporto dell'acquavite di frutta.

La particolarità del distillato *"Südtiroler Zwetschgeler"* e/o *"Zwetschgeler dell'Alto Adige"* consiste, pertanto, nella scelta della materia prima, nell'effettuazione della fase di produzione esclusivamente in una zona di alta valenza ambientale quale è la Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige, nell'esperienza secolare dei maestri distillatori e nel continuo miglioramento del ciclo di produzione. La materia prima utilizzata risulta dai documenti di accompagnamento e dai registri dei distillatori.

f) Condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali

D.P.R. n. 297 del 16 luglio 1997.

g) Nome e indirizzo del richiedente.

Südtiroler Hofbrennereien e.V.
Distillatori Artigianali dell'Alto Adige
Juval 1 B
39020 Castelbello-Ciardes (BZ)

h) Termini aggiuntivi all'indicazione geografica e norme specifiche in materia di etichettatura

Il *"Südtiroler Zwetschgeler"* e/o *"Zwetschgeler dell'Alto Adige"* deve essere etichettato in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche.

SCHEDA TECNICA
INDICAZIONE GEOGRAFICA
"SÜDTIROLER OBSTLER" E/O "OBSTLER DELL'ALTO ADIGE"

9. **Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica:** *"Südtiroler Obstler"* e/o *"Obstler dell'Alto Adige"*

   Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: *Acquavite di frutta, ottenuta da mele e pere* (*Malus domestica Borkh*. e *Pyrus communis L.*)

La denominazione *"Südtiroler Obstler"* e/o *"Obstler dell'Alto Adige"* è esclusivamente riservata all'acquavite di frutta ottenuta da mele e pere coltivate e fermentate nella Provincia Südtirol/Alto Adige, distillata, diluita a grado ed imbottigliata in impianti ubicati sul territorio della Provincia Südtirol/Alto Adige.

10. Descrizione della bevanda spiritosa:
a) Principali caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche del prodotto

- è ottenuta esclusivamente dal mosto di mele e pere (*Malus domestica Borkh.* e *Pyrus communis L.*) fermentate e distillate direttamente o mediante vapore acqueo;
- la distillazione è effettuata a meno di 86 % vol;
- è autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;
- ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100 % vol e un tenore massimo di metanolo di 1200 g/hl di alcole a 100 % vol;
- il titolo alcolometrico volumico minimo è di 37,5 % vol;
- non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o non diluito;
- non è aromatizzata.

b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene

- tenore di alcole metilico non superiore a 1.000 g/hl di alcol a 100 % in volume;
- tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico non inferiore a 200 g/hl di alcole a 100 % in volume;
- titolo alcolometrico non inferiore a 40 % in volume;
- almeno il 15% dell'alcole deve essere ottenuto dalla distillazione del fermentato di mosto di pera (*Pyrus communis L.*).

c) Zona geografica interessata

L'intero territorio della Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige.

d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa

L'acquavite di frutta *"Südtiroler Obstler"* e/o *"Obstler dell'Alto Adige"* è ottenuta per distillazione del mosto di mele e pere coltivate, fermentate in Südtirol/Alto Adige e distillate direttamente mediante impianti a lavorazione continua o discontinua, a fuoco diretto o vapore indiretto oppure dopo l'aggiunta di acqua nell'alambicco, con separazione delle teste e code.
La *provenienza,* oltre al *grado di maturazione della frutta,* esercita un particolare effetto sul gusto e sull'aroma dell'acquavite. I distillatori dell'Alto Adige tengono cura alla maturazione uniforme delle mele e delle pere.
La coltivazione e lo stoccaggio delle mele e pere, la macinazione, fermentazione, distillazione, la riduzione a grado, l'eventuale invecchiamento, l'imbottigliamento e l'etichettatura devono avvenire nella zona geografica Südtirol/Alto Adige. La distillazione del fermentato, in impianto continuo o discontinuo, deve essere effettuata a meno di 86 per cento in volume. Entro tale limite

è consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. L'osservanza dei limiti previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico del fermentato, ove previsto, avviate alla distillazione. Nella preparazione di *"Südtiroler Obstler"* e/o *"Obstler dell'Alto Adige"* è consentita l'aggiunta di zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito in conformità alle definizioni di cui al punto 3, lettere da a) a c) dell'Allegato I del Regolamento CE n.110/2008. L'acquavite di frutta *"Südtiroler Obstler" e/o "Obstler dell'Alto Adige"* può essere sottoposta ad invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di legno.

e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica

Mele e pere vengono coltivate da fine '800 in Südtirol/Alto Adige.
La particolarità dell'acquavite di frutta *"Südtiroler Obstler"* e/o *"Obstler dell'Alto Adige"*consiste soprattutto nella tradizionale tecnologia di produzione di seguito dettagliata:

- la *maturazione uniforme* delle mele e delle pere nella fase post-raccolta, con particolare riferimento allo stoccaggio in appositi contenitori (*bins*) in celle frigo e/o atmosfera controllata, con maturazione a temperatura uniforme e controllo giornaliero della maturazione;
- il *processo di macinazione a grana uniforme* con eventuale abbassamento del pH;
- la fermentazione a temperatura media-bassa; l'oscillazione della temperatura in Südtirol/Alto Adige, normalmente più fresca, favorisce lo sviluppo degli aromi fini durante la fermentazione della materia prima;
- l'*eliminazione* completa o in parte *dei piccioli e dei semi* prima della distillazione conferisce una notevole finezza dell'acquavite di frutta *"Südtiroler Obstler"* e/o *"Obstler dell'Alto Adige"*;
- alla fine di questo elaborato processo segue il tradizionale processo di *distillazione* in impianti continui o discontinui;
- la *riduzione a grado* avviene con acqua potabile della Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige o può essere eseguita con acqua addolcita, ma non demineralizzata, di stessa provenienza. L'acqua della Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige è caratterizzata dalla particolare formazione geologica delle montagne. Su una base di rocce ignee, porfido o granito, si trova uno strato di dolomia, una roccia sedimentaria. Ambedue gli strati geologici conferiscono all'acqua sali minerali. Tali sali minerali influiscono sull'aroma e sul gusto dell'acquavite di frutta. L'acqua aggiunta per la riduzione a grado è quantitativamente importante dato che costituisce la metà dell'acquavite finita. L'acquavite di frutta *"Südtiroler Obstler"* e/o *"Obstler dell'Alto Adige"* era tradizionalmente invecchiata in recipienti/botti di legno; tali recipienti erano diffusi sul territorio vista la disponibilità di legno adatto per quest'uso e la presenza di uno o più bottai in quasi ogni paese. Le piccole botti di legno, i cosiddetti "Lagelen", erano inoltre utilizzate per il trasporto della dell'acquavite di frutta.

La particolarità dell'acquavite di frutta *"Südtiroler Obstler"* e/o *"Obstler dell'Alto Adige"*consiste, pertanto, nella provenienza e la scelta della materia prima, nell'effettuazione della fase di produzione esclusivamente in una zona di alta valenza ambientale quale è la Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige, nell'esperienza secolare dei maestri distillatori e nel continuo miglioramento del ciclo di produzione. La materia prima utilizzata risulta dai documenti di accompagnamento e dai registri dei distillatori.

f) Condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali

D.P.R. n. 297 del 16 luglio 1997.

g) Nome e indirizzo del richiedente

Südtiroler Hofbrennereien e.V.
Distillatori Artigianali dell'Alto Adige
Juval 1 B
39020 Castelbello-Ciardes (BZ

h) Termini aggiuntivi all'indicazione geografica e norme specifiche in materia di etichettatura

Il *"Südtiroler Obstler"* e/o *"Obstler dell'Alto Adige"* deve essere etichettato in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche.

SCHEDA TECNICA
INDICAZIONE GEOGRAFICA
"SÜDTIROLER GRAVENSTEINER" E/O "GRAVENSTEINER DELL'ALTO ADIGE"

11. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: *"Südtiroler Gravensteiner"* e/o *"Gravensteiner dell'Alto Adige"*

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: *Acquavite di frutta, ottenuta con mele Gravensteiner* (*Malus domestica Borkh.,* c.v. Gravensteiner)

La denominazione *"Südtiroler Gravensteiner"* e/o *"Gravensteiner dell'Alto Adige"* esclusivamente riservata all'acquavite di frutta ottenuta da mele Gravensteiner coltivate e fermentate nella Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige, distillata, diluita a grado ed imbottigliata in impianti ubicati sul territorio della Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige.

12. Descrizione della bevanda spiritosa:
a) Principali caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche del prodotto

- è ottenuta esclusivamente dal mosto di mele Gravensteiner (*Malus domestica Borkh.,* c.v. Gravensteiner) fermentate e distillate direttamente o mediante vapore acqueo;
- la distillazione è effettuata a meno di 86 % vol;
- è autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;
- ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100 % vol e un tenore massimo di metanolo di 1200 g/hl di alcole a 100 % vol;
- il titolo alcolometrico volumico minimo è di 37,5 % vol;
- non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o non diluito;
- non è aromatizzata.

b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene

- tenore di alcol metilico non superiore a 1000 g/hl di alcole a 100 % in volume;
- tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico non inferiore a 200 g/hl di alcole a 100 % in volume.
- titolo alcolometrico non inferiore a 40 % in volume.

c) Zona geografica interessata

L'intero territorio della Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige.

d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa

L'acquavite di frutta "*Südtiroler Gravensteiner*" e/o "*Gravensteiner dell'Alto Adige*" è ottenuta per distillazione del mosto di mele Gravensteiner coltivate e fermentate nella Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige e distillate mediante impianti a lavorazione continua o discontinua, a fuoco diretto o vapore indiretto oppure dopo l'aggiunta di acqua nell'alambicco, con separazione delle teste e delle code. La *provenienza,* oltre al *grado di maturazione della frutta,* esercita un particolare effetto sul gusto e sull'aroma dell'acquavite. I distillatori dell'Alto Adige tengono cura alla maturazione uniforme della mela Gravensteiner.
La coltivazione delle mele Gravensteiner, la macinazione, la fermentazione, la distillazione, la riduzione a grado, l'eventuale invecchiamento, l'imbottigliamento e l'etichettatura devono avvenire nella Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige. La distillazione del fermentato, in impianto continuo o discontinuo, deve essere effettuata a meno dell' 86 per cento in volume. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. L'osservanza dei limiti previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore

alcolico del fermentato, ove previsto, avviato alla distillazione. Nella preparazione dell'acquavite di frutta "*Südtiroler Gravensteiner*" e/o "*Gravensteiner dell'Alto Adige*" è consentita l'aggiunta di zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito in conformità alle definizioni di cui al punto 3, lettere da a) a c) dell'Allegato I del Regolamento CE n.110/2008. L'acquavite di frutta "*Südtiroler Gravensteiner*" e/o "*Gravensteiner dell'Alto Adige*" può essere sottoposto ad invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di legno.

e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica:

Mele Gravensteiner vengono coltivate da fine '800 in Südtirol/Alto Adige. La particolarità dell'acquavite di frutta "*Südtiroler Gravensteiner*" e/o "*Gravensteiner dell'Alto Adige*" consiste soprattutto nella tradizionale tecnologia di produzione di seguito dettagliata:
- la *maturazione uniforme* delle mele Gravensteiner nella fase post-raccolta, con particolare riferimento al stoccaggio in appositi contenitori (*bins*) in celle frigo e/o atmosfera controllata, con maturazione a temperatura uniforme e il controllo quotidiano della maturazione;
- il processo di *macinazione a grana uniforme* con eventuale abbassamento del pH;
- la *fermentazione a temperatura media-bassa*; l'oscillazione della temperatura in Südtirol/Alto Adige, normalmente più fresca, favorisce lo sviluppo degli aromi fini durante la fermentazione della materia prima;
- l'*eliminazione* completa o in parte *dei piccioli e dei semi* prima della distillazione conferisce una notevole finezza dell'acquavite di frutta "*Südtiroler Gravensteiner*" e/o "*Gravensteiner dell'Alto Adige*";
- alla fine di questo elaborato processo segue segue il tradizionale processo di *distillazione* in impianti continui o discontinui;
- la *riduzione a grado* avviene con acqua potabile della Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige o può essere eseguita con acqua addolcita, ma non demineralizzata, di stessa provenienza. L'acqua della Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige è caratterizzata dalla particolare formazione geologica delle montagne. Su una base di rocce ignee, porfido o granito, si trova uno strato di dolomia, una roccia sedimentaria. Ambedue gli strati geologici conferiscono all'acqua sali minerali; tali sali minerali influiscono sull'aroma e sul gusto dell'acquavite di frutta, l'acqua aggiunta per la riduzione a grado è quantitativamente importante dato che costituisce la metà dell'acquavite finita. L'acquavite di frutta "Südtiroler Gravensteiner" e/o "Gravensteiner dell'Alto Adige" era tradizionalmente invecchiata in recipienti/botti di legno; tali recipienti erano diffusi sul territorio vista la disponibilità di legno adatto per quest'uso e la presenza di uno o più bottai in quasi ogni paese; le piccole botti di legno, i cosiddetti "Lagelen", erano inoltre utilizzate per il trasporto della dell'acquavite di frutta.

La particolarità del distillato "Südtiroler Gravensteiner" e/o "Gravensteiner dell'Alto Adige" consiste, pertanto, nella provenienza e la scelta della materia prima, nell'effettuazione della fase di produzione esclusivamente in una zona di alta valenza ambientale quale è la Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige, nell'esperienza secolare dei maestri distillatori e nel continuo miglioramento del ciclo di produzione. La materia prima utilizzata risulta dai documenti di accompagnamento e dai registri dei distillatori.

f) Condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali

D.P.R. n. 297 del 16 luglio 1997.

g) Nome e indirizzo del richiedente

Südtiroler Hofbrennereien e.V.
Distillatori Artigianali dell'Alto Adige
Juval 1 B
39020 Castelbello-Ciardes (BZ)

h) Termini aggiuntivi all'indicazione geografica e norme specifiche in materia di etichettatura

L'acquavite di frutta "Südtiroler Gravensteiner" e/o "Gravensteiner dell'Alto Adige" deve essere etichettato in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche.

SCHEDA TECNICA
INDICAZIONE GEOGRAFICA
"SÜDTIROLER GOLDEN DELICIOUS" E/O "GOLDEN DELICIOUS DELL'ALTO ADIGE"

13. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: *"Südtiroler Golden Delicious"* e/o *"Golden Delicious dell'Alto Adige"*

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: *Acquavite di frutta, ottenuta con mele Golden Delicious* (*Malus domestica Borkh.,* c.v. Golden Delicious)

La denominazione *"Südtiroler Golden Delicious"* e/o *"Golden Delicious dell'Alto Adige"* è esclusivamente riservata all'acquavite di frutta ottenuta da mele Golden Delicious coltivate e fermentate nella Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige, distillata, diluita a grado ed imbottigliata in impianti ubicati sul territorio della Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige.

14. Descrizione della bevanda spiritosa
a) Principali caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche del prodotto

- è ottenuta esclusivamente dal mosto di mele Golden Delicious (*Malus domestica Borkh.,* c.v. Golden Delicious) fermentate e distillate direttamente o mediante vapore acqueo;
- la distillazione è effettuata a meno di 86 % vol;
- è autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;
- ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100 % vol e un tenore massimo di metanolo di 1200 g/hl di alcole a 100 % vol;
- il titolo alcolometrico volumico minimo è di 37,5 % vol;
- non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o non diluito;
- non è aromatizzata.

b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene

- tenore di alcol metilico non superiore a 1000 g/hl di alcole a 100 per cento in volume;
- tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico non inferiore a 200 g/hl di alcole a 100 % in volume.
- titolo alcolometrico non inferiore a 40 % in volume.

c) Zona geografica interessata

L'intero territorio della Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige.

d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa

L'acquavite di frutta *"Südtiroler Golden Delicious"* e/o *"Golden Delicious dell'Alto Adige"* è ottenuta per distillazione del mosto di mele Golden Delicious coltivate, stoccate, fermentate nella Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige e distillate mediante impianti a lavorazione continua o discontinua, a fuoco diretto o vapore indiretto oppure dopo l'aggiunta di acqua nell'alambicco, con separazione delle teste e delle code. La *provenienza,* oltre al *grado di maturazione della frutta,* esercita un particolare effetto sul gusto e sull'aroma dell'acquavite. I distillatori dell'Alto Adige tengono cura alla maturazione uniforme della mela Golden Delicious.
La coltivazione e lo stoccaggio delle mele Golden Delicious, la macinazione, la fermentazione, la distillazione, la riduzione a grado, l'eventuale invecchiamento, l'imbottigliamento e l'etichettatura devono avvenire nella Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige. La distillazione del fermentato, in impianto continuo o discontinuo, deve essere effettuata a meno dell' 86 per cento in volume.

Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. L'osservanza dei limiti previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico del fermentato, ove previsto, avviato alla distillazione. Nella preparazione dell'acquavite di frutta "*Südtiroler Golden Delicious*" e/o "*Golden Delicious dell'Alto Adige*" è consentita l'aggiunta di zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito in conformità alle definizioni di cui al punto 3, lettere da a) a c) dell'Allegato I del Regolamento CE n.110/2008. L'acquavite di frutta"*Südtiroler Golden Delicious*" e/o "*Golden Delicious dell'Alto Adige*" può essere sottoposto ad invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di legno.

e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica

Mele Golden Delicious vengono coltivate dalla metà del '900 in notevole quantità in Südtirol/Alto Adige. La particolarità dell'acquavite di frutta *"Südtiroler Golden Delicious"* e/o *"Golden Delicious dell'Alto Adige"*consiste soprattutto nella tradizionale tecnologia di produzione di seguito dettagliata:

- la *maturazione uniforme* delle mele Golden Delicious nella fase post-raccolta, con particolare riferimento al stoccaggio in appositi contenitori (*bins*) in celle frigo e/o atmosfera controllata, con maturazione a temperatura uniforme e controllo giornaliero della maturazione;
- il *processo di macinazione a grana uniforme* con eventuale abbassamento del pH;
- la fermentazione a temperatura media-bassa; l'oscillazione della temperatura in Südtirol/Alto Adige, normalmente più fresca, favorisce lo sviluppo degli aromi fini durante la fermentazione della materia prima;
- l'*eliminazione* completa o in parte *dei piccioli e dei semi* prima della distillazione conferisce una notevole finezza dell'acquavite di frutta "*Südtiroler Golden Delicious*" e/o "*Golden Delicious dell'Alto Adige*";
- alla fine di questo elaborato processo segue il tradizionale processo di *distillazione* in impianti continui o discontinui;
- La *riduzione a grado* avviene con acqua potabile della zona geografica Südtirol/Alto Adige o può essere eseguita con acqua addolcita, ma non demineralizzata, di stessa provenienza. L'acqua della Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige è caratterizzata dalla particolare formazione geologica delle montagne. Su una base di rocce ignee, porfido o granito, si trova uno strato di dolomia, una roccia sedimentaria. Ambedue gli strati geologici conferiscono all'acqua sali minerali. Tali sali minerali influiscono sull'aroma e sul gusto dell'acquavite di frutta. L'acqua aggiunta per la riduzione a grado è quantitativamente importante dato che costituisce la metà dell'acquavite finita. L'acquavite di frutta *"Südtiroler Golden Delicious"* e/o *"Golden Delicious dell'Alto Adige"* era tradizionalmente invecchiata in recipienti/botti di legno; tali recipienti erano diffusi sul territorio vista la disponibilità di legno adatto per quest'uso e la presenza di uno o più bottai in quasi ogni paese. Le piccole botti di legno, i cosiddetti "Lagelen", erano inoltre utilizzate per il trasporto della dell'acquavite di frutta.

La particolarità dell'acquavite di frutta *"Südtiroler Golden Delicious"* e/o *"Golden Delicious dell'Alto Adige"* consiste, pertanto, nella provenienza e la scelta della materia prima, nell'effettuazione della fase di produzione esclusivamente in una zona di alta valenza ambientale quale è la Provincia Autonoma Südtirol/Alto Adige, nell'esperienza secolare dei maestri distillatori e nel continuo miglioramento del ciclo di produzione. La materia prima utilizzata risulta dai documenti di accompagnamento e dai registri dei distillatori.

f) Condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali

D.P.R. n. 297 del 16 luglio 1997.

g) Nome e indirizzo del richiedente

Südtiroler Hofbrennereien e.V.
Distillatori Artigianali dell'Alto Adige
Juval 1 B
39020 Castelbello-Ciardes (BZ)

h) Termini aggiuntivi all'indicazione geografica e norme specifiche in materia di etichettatura:

L'acquavite di frutta *"Südtiroler Golden Delicious"* e/o *"Golden Delicious dell'Alto Adige"* deve essere etichettato in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche.

14A03710

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Be Trust Fiduciaria S.r.l», in Milano.

Con D.D. 30 aprile 2014, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la Società «Be Trust Fiduciaria S.R.L.», con sede legale in Milano, C.F. e numero di iscrizione al registro delle Imprese 08409660969, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al R.D. 22 aprile 1940, n. 531.

14A03707

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-113) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
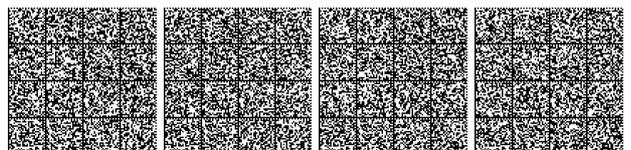
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.